



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio – agosto 2019
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2019
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Claudia Zennaro.
Ha collaborato Francesca Mondini.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

INDICE

Deliberazione	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
1.3. Giurisprudenza costituzionale	7
Valutazioni di legittimità costituzionale di norma retroattiva: la rilevanza, in termini di ragionevolezza, del contenimento della spesa pubblica (sent. n. 108/2019)	7
Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione a parametri competenziali con ridondanza su quelli finanziari (sentt. n. 138 e 146/2019)	8
La copertura finanziaria con ricorso a previsioni di entrata: in particolare il criterio della “contestualità” tra previsione di spesa e presupposti a fondamento della previsione dell’entrata (sent. n. 197/2019)	10
Interferenza della normativa regionale con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» posti dalla normativa statale in tema di certificazione dei crediti, di procedimento di certificazione e di recupero degli importi assoggettati a compensazione (sent. n. 205/2019)	11
Il contenimento dei disavanzi sanitari (sent. n. 89/2019)	12
Il finanziamento della sanità regionale (sent. 197/2019)	13
2. SINGOLE LEGGI	16
Legge 20 maggio 2019, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea	16
Legge 21 maggio 2019, n. 44, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto	17
Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici	18

Legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi	20
Legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria	25
Legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	27
Legge 1° agosto 2019, n. 85, di conversione del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica	28
3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	31
4. DECRETI LEGISLATIVI	35
I. TAVOLE E FIGURE	37
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	47



La

Corte dei conti

N. 16/SSRRCO/RQ/19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di sezione Enrica Laterza
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Fabio Viola, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni;

Consiglieri:

Stefano Siragusa, Antonello Colosimo, Massimo Romano, Maria Annunziata Rucireta,
Vincenzo Palomba, Alfredo Grasselli, Emanuela Pesel, Carmela Mirabella, Luisa D'Evoli,
Natale Maria Alfonso D'Amico, Francesco Targia, Clemente Forte, Maria Teresa D'Urso,
Giuseppe Imparato, Maria Laura Prislei;

Primi Referendari:

Donato Centrone, Elena Papa;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 3 ottobre 2019, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Pres. sez. Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2019", nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Marco Pieroni

Clemente Forte

II PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositato in segreteria in data 14 ottobre 2019

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo maggio-agosto 2019 sono state pubblicate trentadue leggi, di cui otto recanti la conversione di decreti-legge e nove di iniziativa parlamentare. Risultano pubblicati anche sei decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo i valori corrispondenti alle altre contabilità.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Dal punto di vista metodologico per quanto attiene al rispetto della legge di contabilità, si è in presenza della conferma del *trend* verso un maggior ricorso alla tecnica del limite di spesa. Ciò in linea generale è da salutare positivamente, in quanto trattasi di elemento di favore in ordine all'esigenza di un controllo delle

grandezze di bilancio, ma ripropone in forma accentuata problemi di metodo che sono stati già sottolineati nel recente passato. Valgono sempre, infatti, le osservazioni già svolte in passato circa la migliore configurazione dell'onere all'interno della *summa divisio* tra limite di spesa e semplice valutazione, cui corrispondono nature diverse dell'onere medesimo, come si desume dall'art. 17 della legge di contabilità: si ricorda che all'ipotesi di una spesa flessibile corrisponde la possibilità di una sua configurazione come limite, mentre all'ipotesi di un onere rigido ovvero esogeno corrisponde la possibilità alternativa di una sua configurazione in termini di mera valutazione, in quanto in tal caso possono attivarsi i meccanismi di garanzia di cui al menzionato art. 17 della legge di contabilità, commi 12 e ss. Da questo punto di vista meritano osservazioni in particolare le leggi nn. 41 (decreto Brexit) e 77 (decreto sicurezza pubblica), al cui commento si fa qui rinvio. Bisogna comunque sempre tener presente in materia che la configurazione di un onere di natura flessibile costituisce scelta discrezionale, dipendente dall'articolazione del meccanismo di cui alla legge nel suo rapporto con la previsione di bilancio: sul piano tecnico, si può pertanto solo analizzare la congruenza tra la scelta circa la struttura della norma (con riferimento alla natura dell'onere sottostante) e la relativa configurazione contabile.

Caso diverso è quello della previsione di modalità di utilizzo di fondi in essere con l'indicazione del limite massimo di operatività finanziaria della norma. Si tratta di una tecnica legislativa che, per i suoi aspetti finanziari, non può non essere esente da osservazioni: infatti, l'indeterminatezza dell'onere effettivo, verificabile evidentemente solo *ex post*, non consente né la valutazione della dimensione finanziaria dell'intervento né la sua coerenza o meno sul piano quantitativo con lo stanziamento di riferimento, sicché l'intervento medesimo non si configura come nuovo o maggiore onere ed assume di conseguenza solo una valenza programmatica, di fatto.

Per molti provvedimenti recanti clausole d'invarianza si continua poi a registrare la mancata attuazione della recente novella alla legge di contabilità in base alla quale la Relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Continua poi a verificarsi – è il caso della legge n. 58 (decreto crescita), al cui commento qui si fa rinvio – la fattispecie di clausole di copertura che

genericamente vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento senza differenziare tra le due fattispecie ovvero di clausole di copertura di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli. Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche difforme dal dettato ordinamentale, che prevede la corrispondenza tra singola copertura finanziaria e singolo onere. In assenza di ciò, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, se manca l'indicazione delle corrispondenti quote di oneri di egual natura.

Si registra inoltre il riproporsi di coperture - è il caso delle leggi nn. 41 e 58 (citate) - a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzati originariamente al pagamento dei debiti commerciali. Al riguardo, escludendosi che la copertura possa riferirsi al fondo originario di cui al richiamato decreto-legge n. 66, anche in quanto finanziato mediante emissione di debito pubblico per una precipua finalità, come già osservato in precedenti Relazioni quadrimestrali, occorre probabilmente interpretare il richiamo come tale da riferirsi ai successivi rifinanziamenti del fondo originario: in tal ipotesi, si porrebbe un problema di tecnica legislativa, nel senso che i successivi rifinanziamenti dovrebbero essere stati disposti come fondi autonomi (da evidenziare in dettaglio in bilancio), in quanto dotati di coperture diverse dal ricorso all'emissione di debito.

Altro fenomeno da segnalare è il ripresentarsi del tema circa l'insufficienza delle Relazioni tecniche, in particolare in materia di quantificazione delle minori entrate, il che si ripercuote sul problema della sostenibilità delle clausole di neutralità ovvero della difficoltà di utilizzare in tali ipotesi la tecnica del tetto dell'onere, in presenza di forte dipendenza dell'esito finanziario della singola disposizione da fattori indipendenti, come il comportamento dei destinatari della medesima.

A tal riguardo, si sottolinea che un problema che continua a ripetersi è quello della mancata ovvero insufficiente illustrazione da parte della documentazione governativa, ivi compresa la Relazione tecnica, dell'effetto sostanziale delle innovazioni ordinamentali apportate all'ordinamento dai decreti legislativi. Ciò rileva, per la presente Relazione, non tanto in sé ai fini della esaustiva messa a fuoco delle variazioni subite dall'ordinamento con l'entrata in vigore della nuova legislazione delegata, quanto - e soprattutto - perché proprio l'inquadramento delle effettive innovazioni alla legislazione vigente favorisce o

meno la verifica delle clausole d'invarianza di cui sono disseminati i vari provvedimenti, ai fini di un giudizio, anzitutto da parte del Parlamento, circa la effettiva sostenibilità di tali clausole. È da registrare infatti la costante disapplicazione della più volte richiamata norma della legge di contabilità intesa, appunto, a porre l'obbligo in capo al Governo di dar conto della effettività della clausola d'invarianza, ossia se sia coerente con l'attuazione della singola norma o rappresenti invece un ostacolo da questo punto di vista, dati i maggiori costi (impliciti) per la pubblica amministrazione. Ed il problema diventa vieppiù evidente proprio per i decreti legislativi, i quali – solitamente – rappresentano il veicolo normativo per rivedere o risistemare intere normative di settore, i cui effetti finanziari richiedono la focalizzazione del reale cambiamento apportato alla legislazione sostanziale previgente: solo in tal modo è dunque possibile una verifica circa il fatto se una coerente attuazione della nuova disciplina evidenzia o meno nel tempo la necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse.

Si assiste inoltre, nel periodo qui considerato, per esempio ad opera della legge n. 55 (decreto contratti pubblici), alla copertura mediante utilizzo di regolazioni contabili. Al riguardo, sebbene, in base alle recenti modifiche della legge di contabilità, i saldi approvati con la legge di bilancio non siano più calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie, si osserva che si tratta pur sempre di partite cui è riservata in bilancio una sistemazione del tutto peculiare rispetto ai normali flussi: la regolazione contabile è infatti, generalmente, lo strumento per ricondurre in bilancio un'operazione gestionale che ha già manifestato il suo impatto sull'economia. Tale tipo di copertura finisce dunque per presentare qualche profilo problematico, anzitutto sotto l'aspetto della trasparenza, rimanendo non chiaro l'utilizzo di partite che, in linea di massima, avrebbero dovuto già vedere esauriti i propri effetti: ciò in assenza di adeguate esplicitazioni da parte della Relazione tecnica.

La legge n. 60 (decreto sanità) presenta due particolarità interessanti dal punto di vista della coerenza con l'ordinamento contabile. Da un lato, essa istituisce una nuova contabilità fuori bilancio, quando invece le recenti modifiche alla legge di contabilità esprimono una tendenza opposta, in attuazione peraltro di un principio contenuto nella legge rinforzata n. 243, ed anzi le contabilità stanno rifluendo in bilancio. Dall'altro, essa prospetta un onere a carico di un ente del perimetro della pubblica amministrazione imputandone la copertura sull'avanzo di amministrazione del medesimo ente, con ciò risultando incoerente, in assenza di normative particolari, rispetto alla norma della legge di contabilità in base alla quale una legge che crei un onere per altri enti diversi dallo Stato deve prevedere la propria, contestuale copertura.

Si segnalano, inoltre, fattispecie di coperture tali da coinvolgere problematiche relative al fabbisogno. E' il caso della menzionata legge n. 58, che utilizza temporaneamente, a copertura di aggravii, mezzi tratti dalla Cassa per i servizi energetici ambientali, le cui disponibilità non concorrono alla formazione del fabbisogno pur rivestendo, l'ente, natura pubblica e pur trattandosi di risorse finalizzate per legge: la documentazione governativa non chiarisce i meccanismi di esclusione delle poste dal conto di tesoreria né quali delle finalità, indicate dalla legge, vengano momentaneamente sacrificate. La stessa legge fa registrare una novità da apprezzare, per certi versi: essa prevede infatti l'evidenziazione (ancorché senza copertura) dei maggiori interessi connessi a maggiori emissioni per far fronte ad un peggioramento infrannuale del fabbisogno. Ciò rappresenta una opportuna preoccupazione, quale però non è data riscontrare in casi simili e quantitativamente più rilevanti.

Sempre la medesima legge n. 58 presenta, infine, il caso di un accollo da parte dello Stato di debito che, in base alla Relazione tecnica, trattandosi di rimborso di passività finanziarie, non comporterebbe effetti sui saldi di finanza pubblica né sul saldo netto da finanziare: in realtà, a parte la previsione di una copertura anticipata, si osserva che disposizioni del genere non sembrano neutrali sui saldi di finanza pubblica, tra i quali si annovera il limite massimo del ricorso al mercato finanziario, comprensivo della spesa per rimborso del debito in scadenza e non rinnovato, oggetto di formale deliberazione ad opera della legge di bilancio annuale (ciò a prescindere dai collegamenti con alcuni dei vincoli europei). La legge n. 81 sembrerebbe prospettare invece una fattispecie parzialmente diversa, in quanto, sempre in presenza di accollo di debito, tale da prevedere la copertura - in questo caso contestuale - dei relativi oneri sul saldo di competenza nonché sugli altri saldi. Si tratta di una materia comunque che, soprattutto se dovesse ripresentarsi in futuro, merita una riflessione a livello di ordinamento contabile, in quanto tale da involgere il delicato profilo del rapporto tra flussi e *stock*, tra bilancio e patrimonio.

1.3. Giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza costituzionale del periodo si segnala sia per la conferma dell'orientamento ampliativo della legittimazione della Corte a sollevare questioni di legittimità costituzionale in occasione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali sia per l'importante riaffermazione, in tema di copertura

di spesa, del criterio della contestualità tra l'introduzione di nuovi o maggiori oneri e l'apprestamento dei mezzi per farvi fronte.

Valutazioni di legittimità costituzionale di norma retroattiva: la rilevanza, in termini di ragionevolezza, del contenimento della spesa pubblica (sent. n. 108/2019)

Con la **sentenza n. 108 del 2019**, la Corte, nello svolgimento dello scrutinio di legittimità costituzionale circa la ragionevolezza (art. 3 Cost.) di una norma regionale avente natura retroattiva (artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 *Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e provvedimenti conseguenti*», nella parte in cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di “valore attuale medio”, prevedendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6»), ha preso in considerazione non soltanto «l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata», ma anche l'esigenza del «contenimento della spesa pubblica».

In particolare, la Corte ha ritenuto l'intervento legislativo inteso “a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte di una crisi economica di ingente (e notoria) portata. Al cospetto di interventi legislativi statali che hanno imposto riduzioni generalizzate di risorse e contribuzioni straordinarie al risanamento dei conti pubblici, tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (sulla riconducibilità anche delle Regioni a statuto speciale al sistema di finanza pubblica allargata, da ultimo, sentenza n. 6 del 2019), a prescindere dalla condizione di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio”.

Di qui la conclusione circa la non fondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione a parametri competenziali con ridondanza su quelli finanziari (sentt. n. 138 e 146/2019)

Con le **sentenze n. 138 e 146 del 2019**, la Corte costituzionale ha confermato l'orientamento già espresso con la sentenza n. 196 del 2018, circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale "non solo in riferimento all'art. 81 Cost., ma anche agli artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., la cui violazione comporterebbe l'alterazione del risultato di amministrazione e l'aumento della spesa del personale oltre i limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica".

In proposito, con la **sentenza n. 138**, la Corte ha ritenuto che, "come nella fattispecie di cui alla predetta sentenza n. 196 del 2018, le questioni in esame si collocano in una zona d'ombra della sindacabilità costituzionale, che ne determina indubbiamente analogia peculiarità. A favore di tale conclusione concorrono due distinte ma complementari concause: a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche - salvo quanto si dirà appresso per il Governo - non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l'invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata".

La Corte ha dunque concluso che deve "riconoscersi l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, sia con riguardo alla legittimazione dell'organo rimettente, sia con riguardo ai parametri evocati sia, infine, quanto alla rilevanza delle questioni sollevate in relazione alle finalità dei giudizi *a quibus*. Significativa è in proposito la formulazione dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che siano proprio le sezioni regionali della Corte dei conti ad accertare la violazione dei vincoli di spesa del personale delle Regioni e degli enti locali ai fini del recupero delle somme erogate in eccedenza".

Nel merito, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale).

Con la successiva **sentenza n. 146**, la Corte ha ritenuto che "l'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza

legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”.

Nel merito, la Corte ha dunque concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, della legge reg. Campania n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001; e dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al citato art. 58.

La copertura finanziaria con ricorso a previsioni di entrata: in particolare il criterio della “contestualità” tra previsione di spesa e presupposti a fondamento della previsione dell'entrata (sent. n. 197/2019)

Nella **sentenza n. 197 del 2019**, la Corte ha ricordato che la copertura finanziaria delle spese, nella specie affidata a previsioni di entrata¹, deve “avere

¹ Nel caso di specie, la Corte ha ricordato l'esistenza di disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale. L'art. 53, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina analiticamente le modalità dell'accertamento: «1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future». Tali disposizioni illustrano analiticamente le regole finalizzate alla corretta redazione della parte entrata del bilancio. Si tratta di operazioni indefettibili per poter iscrivere in bilancio una somma, cui automaticamente è correlata la dimensione della spesa. Esse costituiscono una declinazione specifica dei principi di prudenza, veridicità, attendibilità e chiarezza – principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 richiamato dall'art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) nella sua vigente formulazione – che consente di considerare valida una partita attiva solo in presenza di un titolo giuridico appropriato e di una stima credibile. La violazione di tale regola virtuosa

un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese”.

La Corte ha anche evidenziato “che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano “una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti ‘la forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile’ (sentenza n. 192 del 2012)” (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017)”.

In proposito, la Corte ha ribadito che «l’art. 81, quarto [ora terzo] comma della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (sentenza n. 213 del 2008)” e, inoltre, che “le risorse stanziare in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell’equilibrio il cui canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost., «opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenza n. 26 del 2013)”.

La Corte ha concluso per l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018² per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.

comporta inevitabilmente la mancata copertura di una parte della spesa per effetto dell’iscrizione invalida nel bilancio della posta attiva non attendibilmente stimata. E come già più volte evidenziato da questa Corte, difetto di copertura e pregiudizio dell’equilibrio del bilancio sono facce della stessa medaglia, tenuto conto che la predetta irregolarità della parte entrata consente una dimensione di spesa altrimenti non sostenibile, con inevitabile riverbero sul successivo risultato di amministrazione che viene a peggiorare in misura pari all’entrata non realizzabile.

² L’art. 34 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 stabilisce che «[i]l dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per 6.600 migliaia di euro». L’art. 35 della medesima legge regionale dispone che lo stesso dipartimento «è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 per 1.450 migliaia di euro».

Interferenza della normativa regionale con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» posti dalla normativa statale in tema di certificazione dei crediti, di procedimento di certificazione e di recupero degli importi assoggettati a compensazione (sent. n. 205/2019)

Con la **sentenza n. 205 del 2019**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018³ sia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», posti dagli artt. 3-bis e 3-ter del d.l. n. 185 del 2008, sia in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

Secondo la Consulta, "la richiamata disciplina statale (d.l. n. 185/2008), nell'esercizio della potestà concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ha introdotto disposizioni afferenti a tutte le pubbliche amministrazioni con lo scopo di uniformare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata certificazione dei crediti, del procedimento di certificazione e del recupero degli importi assoggettati a compensazione. Si tratta di ambiti aventi un rilevante impatto sulla finanza pubblica allargata, a carico della quale inducono oneri diretti e indiretti. Tra questi effetti, in termini di onerosità, è necessario sottolineare la facoltà per i creditori di compensare i crediti commerciali con le somme dovute all'erario per imposte e tasse.

"La disciplina statale salvaguarda inderogabili esigenze di carattere funzionale al fine di garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi di rilievo nazionale insuscettibili di frazionamento anche quando riguardano situazioni in qualche modo collegate all'esercizio dell'autonomia territoriale".

Ebbene, "nella fattispecie in esame il legislatore regionale, intromettendosi nella perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione precedentemente descritta, viene a differenziare il proprio ambito territoriale attraverso l'esercizio di una prerogativa che gli è preclusa".

La Corte ha concluso ricordando che la disciplina statale della certificazione, oltre ad assicurare fondamentali interessi riconducibili alla finanza

³ L'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, rubricato «Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8», aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), il seguente comma: «1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

pubblica allargata, è funzionale anche alla salvaguardia della certezza dei traffici giuridici.

Il contenimento dei disavanzi sanitari (sent. n. 89/2019)

Con la **sentenza n. 89 del 2019**, la Corte ha ribadito “che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». Tali limiti si iscrivono in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell’assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007).

Il legislatore statale può dunque «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 52 del 2010).

Nella specie, la Consulta ha ritenuto immune da censure la disposizione impugnata (art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)⁴), che si colloca nel percorso di graduale riduzione delle spese del personale sanitario⁵, che ha preso le mosse, per quanto rileva ai fini dell’odierno scrutinio, con l’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

Il finanziamento della sanità regionale (sent. 197/2019)

In tema di finanziamento della sanità regionale, la Corte ha “affermato che «la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione teleologica e sinergica della dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente l’erogazione di prestazioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. [e che] la determinazione dei LEA è un obbligo

⁴ La disposizione impugnata prevede che «[a]ll’articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “della spesa di personale” sono inserite le seguenti: “ , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ”».

⁵ In proposito, la Corte ha precisato che la normativa citata incide su «un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, che costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico», senza definire gli strumenti finalizzati ad attuare il generale obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, e integra, pertanto, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

del legislatore statale, ma che la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività. Da ciò consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In definitiva, la dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale» (sentenza n. 169 del 2017)“.

“Tali principi sono specificati nell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Recita infatti detta norma: «1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze: A) Entrate: a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio; b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione

in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da *pay back* e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale; c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988; B) Spesa: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back*; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988. 2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente [...]. 2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi. 2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi»".

Nella specie, la Corte ha evidenziato che "la situazione emergente dagli atti di causa rende necessario che le parti dimostrino il rispetto dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, alla cui attuazione cooperano sia lo Stato sia la Regione stessa, e forniscano la prova dell'integrale finanziamento dei LEA, di cui l'avvenuta retrocessione delle quote di accise o l'attribuzione di altro cespite nella misura di legge dovuta dallo Stato dovrebbe essere parte integrante, nonché del rispetto dei vincoli di destinazione, che la vigente normativa impone per il finanziamento dei livelli essenziali".

In proposito, la Corte ha disposto, con separata ordinanza, approfondimenti istruttori (informazioni e produzione di documenti) a cura sia del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri che della resistente Regione Siciliana.

2. SINGOLE LEGGI

Legge 20 maggio 2019, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Il provvedimento d'urgenza è inteso a far fronte alle conseguenze dell'eventuale recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Esso consta di tre Capi, dedicati, il primo, alla materia dei servizi di comunicazione elettronica, il secondo a quella relativa alla garanzia della stabilità finanziaria ed il terzo a quella riguardante la cartolarizzazione delle sofferenze. È stata presentata la Relazione tecnica aggiornata, con l'allegato prospetto circa gli effetti delle norme, da cui risulta un saldo quasi nullo.

Dal punto di vista dell'impatto diretto sulla finanza pubblica, vengono in rilievo alcune norme del secondo e del terzo Capo. Si tratta di oneri relativi alle misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani (art. 16), per le prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale (art. 17), per il supporto all'attività internazionale (art. 19), nonché per le predette garanzie di cui al Capo III. Gli oneri sono costruiti in termini di tetto di spesa, pur trattandosi in molti casi di assunzioni (artt. 16, 17 e 19), il che evidenzia una discrasia tra la *ratio* della tecnica del tetto e la natura obbligatoria della spesa sottostante. Per l'art. 18 sono esclusi oneri, trattandosi della partecipazione all'incremento di capitale della BEI, il che, ancorché confermato formalmente dal comma 3 e giustificato dai chiarimenti forniti dal Governo durante la prima lettura parlamentare presso il Senato della Repubblica, tuttavia sembra in parte in dissonanza rispetto a quanto asserito nella medesima circostanza sempre dal Governo, secondo cui gli oneri che si dovessero manifestare nel futuro sono allo stato meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale: al riguardo, come già accade in casi simili per le ratifiche di accordi internazionali, si sarebbe potuta valutare l'opportunità di un rinvio formale ad un eventuale provvedimento legislativo *ad hoc*. Per quanto concerne, infine, gli oneri di cui all'art. 20 (garanzia cartolarizzazione sofferenze), è previsto un tetto massimo.

Quanto alle coperture, esse insistono in gran parte sui fondi speciali, sulle autorizzazioni di spesa per le assunzioni e per il G20, nonché, per le cennate Gacs

di cui all'art. 20, sull'apposito capitolo di bilancio: non risultano profili problematici, se non per il fatto, relativamente all'ultima delle coperture menzionate, che, come più volte fatto presente (e come si verifica anche per la successiva legge n. 58), sul piano della tecnica contabile e legislativa occorrerebbe autonomizzare i successivi rifinanziamenti delle autorizzazioni originarie di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, compensate a suo tempo con emissione di titoli in riferimento alle destinazioni originarie (pagamento dei debiti commerciali).

Legge 21 maggio 2019, n. 44, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto

Si tratta di una misura d'urgenza in materia di calamità naturali nel settore agricolo, i cui profili finanziati vengono riassunti nell'apposito allegato alla Relazione tecnica: da esso si evince un saldo nullo in termini netti per tutti gli esercizi del triennio in riferimento ai tre saldi.

La struttura finanziaria del provvedimento prevede tetti di spesa per ogni articolo (salvo che per l'art. 10-*bis*) e la relativa copertura. Sono presenti anche clausole d'invarianza.

Le misure presentano caratteri di flessibilità e quindi la loro configurazione in termini di tetti di spesa appare in linea generale plausibile. Quanto all'art. 10-*bis* menzionato (previdenza agricola), in effetti la configurazione dell'onere in termini di mera previsione sembra giustificata.

Circa le coperture, si utilizzano vari fondi, tra cui anche quello globale. Si utilizzano poi le risorse del cd. "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge n. 4 del corrente anno, per la copertura degli oneri del predetto art. 10-*bis*.

Quanto alle due clausole d'invarianza, mentre per l'art. 3 (monitoraggio produzione latte vaccino) la soluzione sembrerebbe sostenibile, è impossibile esprimere un giudizio sull'art. 8 (contrasto organismi nocivi), in assenza di indicazioni da parte della Relazione tecnica (solo per l'art. 3 vengono, infatti, fornite delucidazioni).

Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Si ricorda preliminarmente che sul testo iniziale del provvedimento è stata svolta un'audizione della Corte⁶ presso il Senato della Repubblica, competente per la prima lettura: per gli aspetti di merito si fa dunque rinvio al relativo testo.

Il decreto-legge iniziale è stato notevolmente integrato durante l'*iter* di conversione ed il testo definitivo consta di tre Capi, dedicati, il primo, alla materia dei contratti pubblici, dell'accelerazione degli interventi infrastrutturali e della rigenerazione urbana, il secondo a quella relativa agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area etnea ed il terzo a quella concernente numerosi eventi sismici. È stata presentata la Relazione tecnica aggiornata, corredata dell'apposito riepilogo degli effetti delle singole norme, dal quale si desume un impatto netto quasi nullo per i tre saldi riferiti al triennio.

La struttura finanziaria del provvedimento risulta articolata su due schemi: vi sono norme che riportano la quantificazione nonché la propria compensazione, e norme (gli artt. 8, 20 e 25) che invece si riferiscono all'art. 29 per gli aspetti complessivi di copertura.

Dal punto di vista degli oneri, viene seguita la tecnica del tetto di spesa, che si dimostra - come più volte osservato e alla condizione di una effettiva flessibilità dell'onere sottostante - garantista sotto il profilo della tenuta dei saldi. Si segnalano comunque norme che, pur non recando formalmente oneri, tuttavia appaiono problematiche, almeno per quanto concerne l'esclusione della relativa onerosità: è il caso dell'art. 1, commi 24-26 (affidamento dei lavori da parte dei comuni), per i quali la proroga della fruibilità di contributi, sia pure entro l'esercizio, fa sorgere l'interrogativo circa la conferma o meno dei profili di cassa assegnati alla norma originaria; dell'art. 5-*quinquies* (disposizioni in materia di infrastrutture), il cui comma 2 prevede ulteriori convenzioni per l'avvalimento di personale di pubbliche amministrazioni entro le risorse in essere (l'osservazione nasce dal fatto che la relativa quantificazione avrebbe dovuto seguire il principio della legislazione vigente); infine, dell'art. 22, comma 01, che, nel prorogare l'esenzione dall'imposta di bollo, non reca indicazioni di carattere finanziario (la Relazione tecnica fa presente che "considerato il carattere straordinario della disposizione e che l'esenzione in esame spetta per i soli documenti presentati in

⁶ Cfr. audizione del 6 maggio u.s. e deliberazione delle Sezioni Riunite n. 7/SSRRCO/AUD/19

esecuzione delle ordinanze commissariali, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti negativi in quanto si tratta di rinuncia a maggior gettito”).

Quanto alle coperture, si utilizzano il fondo globale, le disponibilità di alcune contabilità speciali, i capitoli derivanti dalla riassegnazione dei residui perenti eliminati nonché le risorse rivenienti dall’incisione di autorizzazioni di spese. Vengono anche utilizzate le risorse di cui al riaccertamento dei residui passivi. Per quanto concerne le contabilità speciali, ne viene creata una nuova (art. 8), sempre in riferimento alla gestione delle spese connesse ad eventi sismici. Il citato art. 29 (finale) di copertura provvede poi a compensare anche utilizzando direttamente (comma 1, lettera d)) mezzi di bilancio riferiti ad un programma relativo alle regolazioni contabili, con ciò risultando incoerente rispetto alla legge di contabilità, che non contempla tale forma di compensazione; va anche considerato che per la gran parte si tratta di un programma che raggruppa capitoli di spesa obbligatoria (senza che né la norma né la Relazione tecnica indichino il dettaglio dell’incisione).

Si segnala inoltre che l’art. 5, comma 1-*ter*, conserva nel conto residui somme (senza indicare peraltro un anno terminale), il che oltre tutto comporta una pressione sulla cassa, a parità di condizioni, sia pur per importi estremamente limitati.

Si ricorda, infine, quanto già segnalato nel parere delle Sezioni riunite in sede consultiva del 27 giugno u.s. (Deliberazione n. 2/2019/CONS.) sul Rapporto relativo alla sperimentazione delle azioni per l’esercizio 2018, a proposito dell’art. 4-*quater*, comma 2, del provvedimento qui in esame. Nel ricordare che la disposizione prevede che una serie di variazioni di bilancio siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreti del ministro dell’economia e delle finanze, il citato parere ha fatto presente che, per gli aspetti più legati alla flessibilità, tale modifica istituzionale è prevista in particolare per il citato comma 4-*ter* dell’art. 33 della legge di contabilità, riguardante le variazioni nelle categorie economiche 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti fissi lordi) entro lo stesso stato di previsione. Dopo aver inoltre ricordato che la variazione può avvenire anche tra titoli diversi, il parere ha fatto presente “che, in base alla modifica normativa citata, non è dato conoscere se venga meno anche il potere di proposta da parte del ministro competente, che non risulta soppresso: sul piano formale, la innovazione non è infatti costruita con il sistema della novella, a testimonianza di una tecnica legislativa discutibile, trattandosi della legge di contabilità e di una modifica, in particolare, senza un termine. La modifica dunque riveste carattere istituzionale e ad un primo esame - ferme rimanendo eventuali, future interpretazioni ad opera di circolari - sembra

incrementare ulteriormente il grado di flessibilità del sistema. Ciò senza considerare qui i profili più ampi della modifica sul piano delle fonti e della responsabilità in merito alle variazioni contabili in questione.”

Si soggiunge in particolare l’incongruità delle modifiche relative agli artt. 24, comma 5-*bis*, e 33, commi 4-*ter* e 4-*sexies*, in quanto non è venuta meno, dopo la modifica, la previsione della competenza dei ministri interessati, caso, questo, nel quale la decisione spetta al Ragioniere generale con la nuova disposizione.

Appare utile ricordare poi che il comma 1 dell’articolo 4-*quater* citato provvede, per il triennio 2019-2021, ad introdurre modifiche di rilievo alla legge di contabilità. Anzitutto, si subordina la riassegnazione delle entrate finalizzate al cronoprogramma, si ampliano i termini di mantenimento in bilancio degli stanziamenti di conto capitale e di pagabilità dei residui di identica natura e, infine, si estende a tutte le spese in conto capitale la reiscrivibilità nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio. Si tratta di modifiche di rilievo, sia pure formalmente delimitate al triennio, le quali comunque comportano un’ulteriore accentuazione della flessibilità che caratterizza il sistema.

Legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Il provvedimento, nella sua formulazione definitiva, risulta dal decreto-legge originario e dai numerosi emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati nel corso della prima lettura. Il testo consta di numerosi articoli, organizzati in quattro Capi. Il primo è dedicato alle misure fiscali per la crescita economica, il secondo a quelle per il rilancio degli investimenti privati, il terzo alla tutela del *made in Italy* ed il quarto ad ulteriori misure per la crescita. E’ stata presentata la Relazione tecnica aggiornata, corredata dall’apposito allegato che sintetizza l’effetto delle varie misure sui tre saldi.

L’impatto finanziario netto del provvedimento è quasi nullo, con un ammontare di minori entrate pareggiato da minori spese per i tre saldi considerati per il triennio.

Nonostante la chiarezza della struttura della legge dal punto di vista finanziario, che vede le disposizioni onerose compensate ad opera di quella complessiva di copertura (art. 50) - al netto naturalmente delle disposizioni

dotate di autonoma compensazione finanziaria - si possono effettuare talune osservazioni, distinte per il duplice profilo della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria.

Dal primo punto di vista, sono le norme del Capo I a presentare più numerosi profili problematici, trattandosi in gran parte di disposizioni di carattere tributario. In linea generale, si evidenziano, come di consueto, insufficienze nella Relazione tecnica circa l'esposizione dell'*iter* di costruzione della stima delle minori entrate. Ciò accade, ad esempio, per gli artt. 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi e la revisione della mini-IRES, ma anche per gli artt. 3-*quinquies* (redditi fondiari percepiti), 5-*ter* (disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale), 7 (incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa), 7-*bis* (esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), 8 (*sisma bonus*), 10, commi da 1 a 3 e comma 3-*ter* (modifica alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico).

L'art. 12-*quinquies* (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) merita poi osservazioni precipue, relative sia alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura. Viene in rilievo in particolare il comma 3, in virtù del quale viene disposto il differimento del termine dei versamenti per talune categorie, pur rimanendosi all'interno dell'esercizio, il che, secondo l'impostazione del Governo, non dovrebbe compromettere il gettito a legislazione vigente, ma provocherebbe solo un aggravamento del fabbisogno, il quale a sua volta determinerebbe un incremento di emissione dei titoli a breve con un maggior onere in termini di interesse, pari ad 1,5 milioni. Tale onere, ancorché modesto, non viene sottoposto a copertura per il fatto che il differimento dei termini sarebbe destinato a consolidare la previsione di maggior gettito di cui alla legislazione vigente. A riguardo di quest'ultima affermazione, si osserva che il consolidamento della previsione di gettito - sui cui fondamenti *ex ante* sembra evidente dunque non esservi stato un quadro sufficientemente certo - non dovrebbe implicare maggior gettito e comunque non garantisce del tutto di fronte al mancato verificarsi del gettito atteso, in costanza di un onere che si presenta invece come automatico. Come specificato nelle Considerazioni generali, va comunque apprezzata l'innovativa metodologia intesa a calcolare gli effetti di peggioramenti infrannuali del fabbisogno, anche se si tratta di una decisione che in altre circostanze e per importi più rilevanti non è stata adottata, a parità di situazione, come la Corte ha più volte segnalato.

Sempre per il Capo I merita poi un'osservazione l'art. 16-ter (norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole), che non comporterebbe perdita di gettito, in base a quanto sostenuto dalla Relazione tecnica. La norma, infatti, si limiterebbe a confermare la retroazione di agevolazioni fiscali sulla base di un indirizzo interpretativo già adottato: il quesito che si può porre riguarda la base giuridica di tale orientamento (anche ai fini del fondamento della relativa previsione di gettito), se poi una norma successiva ne ha riconosciuto la legittimità.

Problemi di tecniche di quantificazione vengono presentati anche da alcune norme del Capo IV, prima richiamato, in quanto anch'esse di natura tributaria. Il riferimento è per esempio all'art. 36-bis (disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine), in merito al quale la Relazione tecnica non esplicita la tecnica della quantificazione in riferimento a numerosi fattori, come l'impatto sull'IRPEF, gli effetti di sostituzione, quelli di accumulo etc. (come sottolineato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica). Anche l'art. 44-bis (relativamente ai commi 1-8, in materia di incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale) offre la possibilità di svolgere osservazioni per quanto riguarda la quantificazione dei propri effetti finanziari, in riferimento soprattutto ai redditi richiamati e alle stime delle attività fiscali differite (DTA).

In linea generale, sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata, va notato che almeno gli oneri compensati con il richiamato art. 50 risultano costruiti in termini di tetto di spesa, il che, se da un lato, come da tempo è stato osservato dalla Corte, appare garantista ai fini della tenuta dei saldi, dall'altro pone sempre il problema della coerenza di una tale tecnica con la natura dell'onere, che, se riferito a materia tributaria, generalmente presenta un certo grado di dipendenza del relativo andamento effettivo dal comportamento dei destinatari delle norme e quindi risulta scarsamente assoggettabile ad un limite di minor gettito fissato *ex ante*.

In merito alle coperture poi, come anticipato, esse si riferiscono tanto a singoli articoli quanto alla norma finale dettante disposizioni finanziarie, già citata. Iniziando da quest'ultima (art. 50), numerose sono le modalità di compensazione degli oneri permanenti, che, come di consueto, vengono incrementati in riferimento ai saldi diversi da quello di bilancio per tener conto delle diverse contabilizzazioni delle varie poste. Anzitutto, si ricorre ai mezzi generati autonomamente dal provvedimento (comma 1, lett. a)), prospettando però una formulazione generica quale è stata già oggetto di osservazioni critiche da parte della Corte e che trova un chiarimento, con notevoli difficoltà

interpretative, solo nel dettaglio dell'apposito allegato riepilogativo degli effetti delle singole disposizioni, ma non nella norma, come pure sarebbe necessario. Va ricordato che la stessa Commissione bilancio del Senato della Repubblica, pur rassegnando un parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, non ha mancato di rilevare la presenza di numerose norme la cui copertura viene rinviata genericamente ai predetti mezzi endogeni, che invece la Commissione medesima individua. Si tratta dunque di una tecnica che presenta aspetti ispirati ad eccessiva sinteticità, come più volte rilevato, e che oltretutto contrasta con la legge di contabilità per la parte in cui essa richiede, per ogni disposizione, un sinallagma tra singolo onere e singola compensazione.

Altra forma di copertura utilizzata consiste nella riduzione di numerosi fondi, alcuni dei quali di parte capitale (lettere g) ed l)), senza che ne risulti dimostrato l'utilizzo per finalità di analoga natura. Quanto poi ai singoli stanziamenti di bilancio, non vengono fornite indicazioni sulla sussistenza delle risorse, tenuto conto dell'attivazione per esempio della procedura di cui all'art. 1, comma 1118, della legge di bilancio per il 2019 (accantonamento di 2 miliardi, confermato dal Governo, come attesta la relazione al disegno di legge sull'assestamento del 2019). Non risulta dimostrata poi la libera disponibilità dei fondi di cui all'apposita contabilità speciale alle agenzie fiscali (art. 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999) (lett. o)), nonché di quelli relativi alla concessione di contributi in conto interesse da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti in rapporto a finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e alla ricerca (lett. p)). Quanto poi all'utilizzo delle somme intestate alla Cassa servizi energetici ed ambientali (lett. q)), come prima osservato, già in altre Relazioni quadrimestrali sono state messe in luce le difficoltà che presenta tale forma di copertura, trattandosi di mezzi finanziari destinati per legge e detenuti dagli operatori di settore. Vengono altresì ridotti fondi di bilancio derivanti dalla riassegnazione di residui eliminati (lettere f) e g)): a parte l'utilizzo anche di capitoli di parte capitale, va ricordato che si tratta di fondi di cui la documentazione riferita alla legge di bilancio non esplicita né la tecnica di costruzione né le motivazioni della relativa quantificazione. Nessuna informazione viene fornita, infine, circa l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sui titoli della proprietà industriale (lett. r)).

Quanto a singole coperture poi, per l'art. 16-*quinquies*, comma 2 in particolare (INPGI), a parte la scarsa chiarezza del meccanismo normativo basato su ipotesi, si registra una compensazione a valere dei minori oneri di cui al provvedimento quali si dovrebbero registrare a partire dal 2023: non viene individuata però una misura specifica che sia in grado di fornire, a partire

dall'esercizio citato, le necessarie disponibilità, di cui è ignota peraltro la natura (se si tratti cioè di risorse di bilancio ovvero di autorizzazioni legislative di spesa).

L'art. 31, poi, per la parte relativa alle assunzioni (comma 3), individua un tetto di spesa che appare poco coerente con la natura inderogabile degli oneri, ancorché di portata modesta.

Un cenno va, infine, riservato alla complessa normativa di cui all'art. 38 (debito enti locali), il cui testo iniziale risulta notevolmente arricchito a seguito dell'*iter* parlamentare di conversione. A parte una copertura su un capitolo di bilancio in riferimento al comma 2-*quinquies* (contributo a Campione d'Italia), come anticipato nelle Considerazioni generali si segnala in particolare che la Relazione tecnica, in merito al comma 1-*sexies*, relativo agli effetti dell'accollo di obbligazioni di Roma capitale, accantona la copertura della restituzione (in un'unica soluzione) nel 2048 ipotecendo in via anticipata una quota del contributo statale alla gestione commissariale per sette anni, a concorrenza dell'importo da restituire. Al riguardo, va segnalato che, per il principio di annualità, la copertura deve essere reperita nell'esercizio in cui si verifica l'onere e quindi non può essere anticipata in esercizi precedenti. In secondo luogo, merita di sicuro un approfondimento l'affermazione della Relazione tecnica secondo cui, "trattandosi di rimborso di passività finanziarie, la relativa spesa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica né sul saldo netto da finanziare": infatti, a parte il predetto accantonamento di mezzi finanziari per sette esercizi, inteso appunto a preordinare la copertura, si rileva che disposizioni del genere non sembrano neutrali sui saldi di finanza pubblica, tra i quali si annovera (anche) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario, che include il rimborso prestiti e che è oggetto di formale deliberazione ad opera della legge di bilancio annuale (ciò a prescindere dai collegamenti con alcuni dei vincoli europei).

Legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria

Il decreto-legge originario risulta modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati. È stata presentata la Relazione tecnica aggiornata, ma non risulta allegato il prospetto degli oneri finanziari, previsto dalla legge di contabilità.

Il provvedimento consta di tre Capi, di cui il primo è dedicato alla previsione di disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria, il secondo prevede norme urgenti in materia di salute ed il terzo detta disposizioni finanziarie, transitorie e finali. Per gli aspetti di competenza, si rileva che la struttura dei primi due Capi è differente per quanto concerne la quantificazione degli oneri, così come per la relativa copertura, dettata rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'art. 14, di cui al Capo III.

Per il profilo della configurazione degli oneri, il Capo I generalmente presenta norme formulate in termini di tetto di spesa, il che quindi non è destinato a presentare profili problematici, trattandosi peraltro di spese di importo non rilevante. Si segnalano comunque alcune questioni.

L'art. 5, comma 6, autorizza l'apertura di contabilità speciali, mentre da ultimo l'art. 44-ter della legge di contabilità fa divieto di costituirne di nuove e dispone la progressiva reiscrizione in bilancio di quelle esistenti, come anticipato nelle Considerazioni generali. L'art. 8 pone poi una questione di maggior rilievo, sul piano metodologico: infatti, per far fronte agli oneri per il biennio 2019-20 ai fini del supporto all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si fa ricorso all'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale, fermo rimanendo che gli effetti sui saldi diversi da quello di bilancio vengono neutralizzati ricorrendo al consueto fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali: si ricorda che, salvo normative particolari, in base alla legge di contabilità, una norma primaria che comporti oneri per enti pubblici deve recare la propria autonoma copertura finanziaria e, quanto alla compensazione degli effetti sui saldi diversi da quello di bilancio, che l'apposito fondo di copertura ha natura di parte capitale, mentre gli oneri di cui all'articolo in esame risulterebbero di parte corrente.

Circa il Capo II, poi, che prevede una serie di norme in materia di assunzioni e di nomine, non vengono esplicitate quantificazioni di nuove o maggiori spese, mentre la copertura, come anticipato, fa riferimento all'invarianza di oneri (art. 14, comma 3). Come si desume dalla Relazione

tecnica, si provvede, infatti, agli oneri rimodulando il finanziamento programmato per il Servizio sanitario nazionale e rinviando, in particolare per le assunzioni, alle disponibilità di bilancio e ai limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, oppure individuando specifiche finalizzazioni nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato.

Si tratta di una impostazione che va calata, per gli aspetti finanziari, nei meccanismi tipici del settore della sanità, rispetto ai quali – comunque – le misure in esame destano la fondata preoccupazione che si tratti di un indebolimento di alcuni vincoli storici funzionali al rispetto dei fabbisogni standard e della programmazione finanziaria più in generale. Poiché il settore prevede un rafforzato sistema di monitoraggio degli andamenti (con le sanzioni già suggellate a legislazione vigente), sarà evidentemente in questa sede che si verificheranno le compatibilità complessive, soprattutto per quelle Regioni che non presentino apprezzabili spazi autonomi di manovra finanziaria e che già registrano difficoltà a rispettare i vincoli a legislazione vigente. Si tratta, con tutta evidenza, di uno dei casi in cui, come già accaduto in passato per modifiche di strategia in tema di assunzioni, l'obbligo di copertura va inquadrato nella programmazione più ampia dei flussi di risorse, a sua volta da calibrare in base ai vincoli di finanza pubblica nell'ambito dunque della relativa manovra.

Va comunque osservato in particolare che, con l'art. 13, comma 1-*bis*, si procede alla copertura di due nuove figure dirigenziali di livello generale per l'Agenzia italiana per il farmaco compensando con la soppressione di posti in organico: durante il dibattito presso la Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha fatto presente che tali posti attualmente non sono coperti, il che conferma i dubbi sulla effettiva compensazione degli oneri.

Quanto infine al Capo III, di copertura finanziaria, per gli oneri di cui al Capo I si fa fronte ricorrendo al fondo speciale, mentre per quelli relativi al piano di rientro per gli enti del settore nella Regione Calabria si fa fronte vincolando una quota delle contabilità speciali: la Relazione tecnica a tale ultimo riguardo fa presente la non predeterminabilità dell'ammontare di risorse occorrenti, da individuare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Anche in questo caso, pur considerando la specificità dei fenomeni in questione, si ha un caso di norma primaria i cui effetti finanziari non risultano quantificati, bensì devoluti ad un livello secondario.

Legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Il provvedimento d'urgenza, notevolmente integrato durante l'iter di conversione rispetto al testo iniziale, consta di tre Capi, dedicati, il primo, alla materia del contrasto all'immigrazione illegale, il secondo al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza ed il terzo al contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. E' stata prodotta dal Governo ampia documentazione di supporto, compresa la Relazione tecnica aggiornata, priva però del previsto riepilogo degli effetti delle singole disposizioni sui tre saldi di riferimento.

Ciò sarebbe stato utile, oltre che doveroso (trattandosi di un obbligo previsto dalla legge di contabilità), essendo stata adottata la tecnica della definizione degli aspetti finanziari di ogni norma all'interno di ciascuna di esse, il che non consente di disporre di un quadro complessivo delle dimensioni dell'intervento.

Dal punto di vista finanziario, relativamente alla definizione degli oneri si è adottata per lo più la tecnica del tetto di spesa, mentre, sul lato delle coperture, generalmente si è fatto ricorso sia al fondo speciale sia al fondo relativo all'attuazione del federalismo amministrativo.

Sotto il profilo delle possibili osservazioni per gli aspetti di competenza, si evidenziano tre generi di problemi. Come anticipato nelle Considerazioni introduttive, *in primis* si adotta la tecnica del tetto di spesa in presenza di oneri obbligatori; in secondo luogo, le clausole d'invarianza non risultano sempre supportate da una convincente evidenziazione della relativa sostenibilità; in terzo luogo, si prevede l'impegnabilità anche dopo la scadenza dell'esercizio.

Per il primo aspetto, vengono in rilievo norme come gli artt. 10-*bis* (misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizio di ordine pubblico fuori sede), 12-*bis* (misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno) e 17-*bis* (procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), concernenti attività il cui espletamento sembra produttivo di oneri non modulabili, circostanza, questa, che, pur trattandosi di somme di scarsa dimensione, dovrebbe sconsigliare il ricorso al limite di spesa, il cui presupposto, come più volte evidenziato, consiste nella piena flessibilità della spesa.

Per il secondo aspetto (clausole d'invarianza non motivate a sufficienza nella loro sostenibilità), vengono in rilievo norme come l'art. 3 (modifiche all'art.

51 del codice di procedura penale) e 10-ter (raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento della Polizia di Stato). Per l'art. 3 in particolare - per il quale comunque non si è in presenza di una esplicita clausola d'invarianza, ma solo di indicazioni in tal senso ad opera della pur dettagliata Relazione tecnica aggiornata - si osserva che, se l'effetto si pone in termini di possibilità di svolgere intercettazioni per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, appare problematico rispettare l'invarianza di oneri, soprattutto a regime: la stessa Relazione tecnica, infatti, accenna ad un "modesto incremento delle connesse attività", cui si farà fronte "mediante riprogrammazione delle spese" previste a legislazione vigente in riferimento al cap. 1363 del bilancio del Ministero interessato, almeno nell'immediato. Ciò autorizza a concludere che, ancora una volta, non sembra che siano state evitate le premesse per una evoluzione negli anni a venire della legislazione vigente, in virtù della quale le eventuali maggiori occorrenze saranno soddisfatte con il semplice incremento degli stanziamenti di bilancio. In termini analoghi si pone il problema per il richiamato art. 10-ter, per il quale comunque è prevista una esplicita clausola d'invarianza e che tra l'altro, in merito alle future articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, rinvia ad un futuro dPCM, come sottolinea la Relazione tecnica aggiornata.

Per il terzo ed ultimo aspetto (impegnabilità per l'esercizio successivo), si ricorda quanto già osservato in analoghe circostanze, ossia che, a parte l'incoerenza rispetto al dettato della legge di contabilità, norme di tale contenuto sono destinate a porre una pressione sui saldi, soprattutto quando, come nel caso di specie, la facoltà si riferisce, oltre che alla competenza, anche ai residui.

Legge 1° agosto 2019, n. 85, di conversione del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

Si tratta del provvedimento inteso ad accantonare prudenzialmente 1,5 miliardi di euro per il 2019 sugli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente in attesa che siano stimati i risparmi rispetto alle previsioni in riferimento al cd. "reddito di cittadinanza" e alla cd. "quota 100" di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, risparmi che vengono acquisiti ai saldi, nell'intesa del relativo disaccantonamento, parziale o totale, una volta che alla data del 15 settembre siano stati accertati i predetti risparmi (come poi è avvenuto, come si evince dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019). Si tratta di

una disposizione che dunque non presenta oneri, ma che offre l'opportunità di considerazioni relative al rispetto dell'ordinamento contabile.

Anzitutto, non essendo prospettata, come di consueto, la differenza tra accantonamenti incisi di parte corrente e di parte capitale, non si può verificare l'effetto sui tre saldi della misura, ovviamente diverso in considerazione della natura della spesa incisa: al riguardo, il Governo, nel corso dell'esame parlamentare di conversione in prima lettura presso il Senato della Repubblica, ha fatto presente, in un'apposita nota, che "si conferma che l'impatto degli accantonamenti...determina effetti equivalenti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, considerata l'ipotesi di spendibilità adottata nella formulazione delle previsioni tendenziali". Il problema è che tale ipotesi non è nota in dettaglio in base ai documenti di bilancio e che comunque solitamente i coefficienti di realizzazione della spesa in conto capitale sono più bassi rispetto a quelli della spesa corrente.

Si osserva inoltre (sempre in base all'analisi *ex ante* riferita al testo della legge) che la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, secondo periodo, secondo cui, nelle more dell'accantonamento, gli stanziamenti possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa con l'unico vincolo della neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, consente dunque la flessibilità anche tra programmi, che costituiscono le unità di voto, con ciò potendosi travolgere le determinazioni della legge di bilancio, in contrasto con il limite previsto dall'art. 33, comma 4, della legge di contabilità. A tal riguardo, il Governo non ha fornito indicazioni, dichiarandosi anzi contrario in ordine ad un emendamento presentato in sede di conversione ed inteso a limitare la flessibilità all'interno del programma nonché ad escludere i fattori legislativi e comunque a prevedere il rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili.

A tal riguardo, la quasi totalità delle somme accantonate è costituita dal programma "Fondi da ripartire" ed in particolare dai "Fondi di riserva e speciali" del Ministero dell'economia e finanze, laddove i primi sono classificati come oneri inderogabili, il che li renderebbe inadatti ad essere accantonati per sviluppare economie. Da tenere presente è altresì che, in base a quanto rappresentato dallo stesso Governo nella Relazione tecnica, "gli accantonamenti sono disposti, prevalentemente, sulle disponibilità dei Fondi da ripartire che non risultano ancora finalizzate per la gestione. Rientrano in tale fattispecie anche quelli operati sul programma 'Indirizzo politico' di vari ministeri per effetto dell'allocazione in tale programma dei Fondi alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti che vengono utilizzati dalle amministrazioni per esigenze gestionali". Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei

deputati, sempre il Governo ha fatto altresì presente che “in generale, la maggior parte delle risorse accantonate dal decreto-legge in esame riguardano trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni che, comunque, non sarebbero stati eseguiti prima del mese di settembre” (si ricorda che nella medesima circostanza il Governo ha illustrato lo stato di utilizzo dei fondi speciali).

Il quadro che emerge è che si ripropone quanto già evidenziato nel parere reso dalla Corte il 27 giugno u.s. sul secondo rapporto sulla sperimentazione delle azioni, ossia il fatto che, ragguagliandosi a quasi il 90 per cento la quota di spesa del bilancio dello Stato classificata come onere inderogabile, evidentemente sussiste un problema di classificazione, all'interno della tripartizione di cui all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità. Si può soggiungere che tale classificazione della spesa è probabilmente anche da collegare all'utilizzo della flessibilità amministrativa di cui all'art. 33, comma 4-*bis*, della citata legge di contabilità, che esclude la compensabilità delle spese all'interno delle azioni con decreti direttoriali solo per la quota afferente ai fattori legislativi e pone, per quella di cui agli oneri inderogabili, solo il limite del rispetto dei vincoli di spesa (si tratta dunque di un'ampia facoltà in via amministrativa in tema di spostamento di risorse).

Si osserva, infine, che continua a non essere prevista, in base all'art. 1, comma 3, come già in analoghe occasioni, la comunicazione al Parlamento della delibera del Consiglio dei ministri circa la decisione di disaccantonare o meno gli stanziamenti richiamati. In argomento è stato approvato un ordine del giorno dal Senato della Repubblica che impegna il Governo a comunicare al Parlamento la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della delibera del Consiglio dei ministri.

3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Quanto alla legge n. **36**, relativa a modifiche al codice penale e a disposizioni in materia di legittima difesa, l'art. 8 comporta oneri permanenti in tema di spese di giustizia, la cui copertura è posta sul fondo speciale: pur trattandosi di mere valutazioni, anche per l'esiguità degli importi non sembrano esservi profili problematici.

Non comporta problemi la legge n. **37** (legge europea 2018), per la quale è prevista una generale clausola d'invarianza, ad eccezione che per l'art. 4, che, nel comportare una modifica del criterio per la concessione delle rivendite di tabacchi, potrebbe avere come effetto una modesta contrazione di gettito, la cui copertura è distribuita su più autorizzazioni di spesa, tra cui il fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Non comporta problemi la legge n. **38** (esecuzione Protocollo con Istituto universitario europeo), i cui modesti oneri, peraltro costruiti come tetto di spesa, vengono coperti sul fondo speciale e sull'apposito fondo relativo alla manutenzione degli immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, ferma restando la necessità di un apposito provvedimento legislativo per il contributo forfettario di cui all'art. 5 del Protocollo. Si fa solo presente che viene considerato "slittato" anche uno stanziamento riferito ad una legge ordinaria (trattandosi di spesa in conto capitale, il testo avrebbe dovuto dunque recare un riferimento al conto residui per il 2019, non al conto competenza del 2018). La circostanza consente comunque una riflessione metodologica, che consiste nel fatto che il *favor* previsto per alcune finalità dall'art. 18, comma 3, della legge di contabilità è riferito alla copertura con i fondi speciali in quanto, all'epoca della previsione di tale regime più favorevole di copertura, il ricorso a tali fondi rappresentava la copertura più frequente e più rilevante sul piano quantitativo: essendo mutato il quadro di finanza pubblica, probabilmente, se la finalità è sempre quella di favorire alcune finalità (come la ratifica di accordi internazionali), occorrerebbe procedere allora ad una modifica della norma della legge di contabilità, peraltro già di recente rivista per eliminare altri dubbi interpretativi.

Non comportano problemi poi le leggi nn. **39** (ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive) e **40** (ratifica Accordo con Comunità europea energia atomica su gestione rifiuti radioattivi), in quanto tali da presentare clausole di neutralità che si presentano come sostenibili, e pur avendo ammesso il Governo, per la legge n. 40, che si

hanno effetti di minor gettito (ai fini delle imposte dirette), che “possono considerarsi di trascurabile entità”.

Non presentano poi profili finanziari le leggi nn. **42**, **43** e **51**, rispettivamente, in materia di cooperazione con Cuba, voto di scambio politico-mafioso ed applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Non comporta particolari profili problematici la legge n. **56** (concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni), i cui oneri diretti, peraltro di modesta entità e costruiti come tetti di spesa, vengono coperti a valere del fondo speciale e la cui disposizione programmatica (art. 3, dettante misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione) comunque incontra il limite della programmazione dei fabbisogni quale scelta di politica finanziaria più ampia. Rimane qualche perplessità circa la sostenibilità della clausola di neutralità, ad esempio, in ordine all’art. 1, per la parte istitutiva del comma 60-*quinquies* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale comma viene istituito, senza oneri, il nucleo della concretezza in tutti gli istituti e scuole di ordine e grado nonché nelle istituzioni educative.

Non presentano profili finanziari la legge n. **65**, relativa alla denominazione quale monumento nazionale di un ponte sul Brenta, né le leggi nn. **66** e **68**, riguardanti, rispettivamente, ratifiche di accordi in materia di estradizione e con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativamente alla sede dell'organizzazione: in entrambi i casi si tratta, infatti, di oneri (coperti a carico dei fondi speciali) solo valutati, ma di importo comunque molto esiguo.

La legge n. **69**, riguardante modifiche al codice penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, presenta delle particolarità da sottolineare. Pur trattandosi di oneri di scarsa entità ed anche tenendo conto della Relazione tecnica aggiornata, si fa presente, anzitutto, che la citata Relazione conferma la sostenibilità della clausola generale d’invarianza per quanto concerne l’art. 5, riguardante le attività di formazione degli operatori di polizia, il che fa intendere però che i criteri di costruzione di alcuni capitoli di bilancio sono alquanto generici, come da tempo evidenziato; in secondo luogo, l’art. 8 incrementa la dotazione di un fondo di bilancio a partire dal 2017, esercizio ormai decorso, come del resto quello successivo (la Relazione tecnica fa intendere che piuttosto si tratta di uno slittamento di risorse, nel qual caso la formulazione della norma appare però lacunosa); in terzo luogo, l’art. 20, nell’estendere gli indennizzi in favore delle vittime di lesioni permanenti del viso, sembra dar

luogo ad un diritto soggettivo (la Relazione tecnica fa intendere che comunque il reato rientra nel catalogo di quelli per i quali è previsto l'indennizzo).

Non comportano profili finanziari le leggi nn. **71**, riguardante modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, **73**, in materia di patente nautica, e **79**, concernente la ratifica di un accordo nel settore della difesa con il Libano. La legge n. **80**, di ratifica di un Accordo con il Niger sempre in materia difesa, presenta una struttura articolata sul piano finanziario, coesistendo una copertura su fondo speciale, una clausola di neutralità ed un rinvio ad un futuro provvedimento legislativo in caso di eventuali, altri oneri: non si ravvisano comunque profili problematici.

Quanto poi alla legge n. **81**, di conversione del decreto-legge n. 59, in materia di fondazioni liriche, non si pongono problemi particolari sul piano finanziario, anche alla luce della Relazione tecnica aggiornata e considerando che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa. Si segnala comunque che con l'art. 5-*bis* lo Stato si accolla il debito di un istituto specificato nella richiamata Relazione tecnica, prevedendo la copertura dei relativi oneri sul saldo di competenza nonché sugli altri saldi (si rinvia a quanto esplicitato nelle Considerazioni generali).

Non comporta profili finanziari la legge n. **84**, concernente la proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto. La legge n. **86**, poi, di delega in materia di ordinamento sportivo, professioni sportive nonché di semplificazione, segue lo schema previsto dalla legge di contabilità in caso di mancata quantificazione degli eventuali oneri, demandando dunque alla decretazione delegata la sistemazione degli aspetti finanziari, e prevede in altri casi l'invarianza finanziaria: da questo secondo punto di vista, l'art. 2, in materia di centri sportivi scolastici, seppur costruito in termini di conferimento di semplici facoltà, appare, per i suoi aspetti applicativi, difficilmente attuabile senza sostenere costi e dunque rispettando la clausola di neutralità.

Per quanto concerne tre leggi di ratifica in tema di assistenza giudiziaria in materia penale, la prima (n. **87**), riguardante un Accordo con la Serbia, non presenta profili finanziari problematici, riportando una copertura sul fondo speciale e una clausola di neutralità, così come la seconda (n. **88**), concernente una serie i Protocolli nella medesima materia, anche se sono previste spese solo valutate, ancorché di modesta entità, e infine la terza (n. **90**), riguardante alcuni

trattati con il Kazakhstan, laddove viene ripetuto lo schema di cui alla precedente legge n. 88.

Non comportano problemi per i profili di competenza la legge n. 91, di ratifica di Accordi con il Kenya in materia penale, essendo prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento (peraltro di modesta entità) e la copertura sul fondo speciale, e la legge n. 92 (intesa ad introdurre l'insegnamento scolastico dell'educazione civica), per la cui attuazione si esclude il superamento del contingente del personale docente, come attestano la Relazione tecnica aggiornata nonché la stessa formulazione letterale delle norme.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Non presenta profili problematici il decreto legislativo n. **49**, in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, considerata altresì la clausola d'invarianza, che sembrerebbe sostenibile. Quanto al decreto legislativo n. **50**, riguardante la sicurezza delle ferrovie, premessa l'esistenza di una clausola d'invarianza, si registra la presenza, da un lato, di una disciplina che in gran parte rinvia il finanziamento delle spese per l'organismo di controllo, ad entrate da terzi (art. 15), dall'altro, di una serie di norme (come per gli articoli da 20 a 27, riguardanti le indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti) che rispecchiano la situazione esistente e le cui conseguenze finanziarie dovrebbero pertanto rimanere nei limiti degli stanziamenti in essere: nonostante si tratti di oneri di modesta entità, la tecnica legislativa utilizzata non può non essere definita insoddisfacente, per il fatto che, tenuto conto delle attività previste, non è escluso che si inverta il rapporto fisiologico tra oneri e bilancio, nel senso che i primi finiscono per trascinare gli stanziamenti del secondo, nonostante la clausola d'invarianza. Non è ricostruibile infatti - ciò che dovrebbe essere reso possibile dalla Relazione tecnica - l'effettivo grado di innovazione che la nuova disciplina apporta alla materia, se gli stanziamenti rimangono invariati, come sostiene il Governo. Si rinvia anche in questo caso alle Considerazioni generali.

Problemi in parte analoghi si pongono per il successivo decreto legislativo n. **52**, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, la cui clausola d'invarianza sembra poggiare sulla presa d'atto di situazioni in essere nonché su impegni, in ordine all'attuazione della normativa, nel senso dell'osservanza del parametro della non onerosità. Quanto poi al decreto legislativo n. **57**, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, si rilevano in particolare problemi simili a quelli di cui al precedente decreto n. 50 sotto il profilo della non onerosità delle funzioni da svolgere da parte dell'apposito istituto di controllo.

Non presenta profili finanziari problematici il decreto legislativo n. **83**, concernente il monitoraggio delle emissioni generate dal trasporto marittimo, in presenza comunque di clausola di neutralità, mentre, per il decreto legislativo n. **96**, riguardante la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, vanno svolte alcune considerazioni di metodo. Si tratta infatti di un provvedimento che, seppur disseminato di clausole d'invarianza, nel far riferimento però, indirettamente, agli stanziamenti in essere, non esclude, in linea generale, una applicazione tale da richiedere nel tempo un incremento di risorse: ciò nel presupposto che l'attuale legislazione vigente sia effettivamente dimensionata sull'ordinamento in vigore, le cui modifiche, ad opera del

provvedimento qui in esame, non vengono esplicitate dalla Relazione tecnica circa la loro portata innovativa sostanziale, rimanendo poco chiara, di conseguenza, l'eventuale, futura necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse.

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019

Leggi									
N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
1	36	26 aprile 2019	Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa	102	3 maggio 2019		1	Pop.	S. 5 C. 1309 S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B
2	37	3 maggio 2019	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018	109	11 maggio 2019		2	Gov.	S. 822 C. 1432 S. 822-B
3	38	3 maggio 2019	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018	112	15 maggio 2019		3	Gov.	S. 997 C. 1681
4	39	3 maggio 2019	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014	113	16 maggio 2019			Gov.	S. 773 C. 1638
5	40	8 maggio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009	117	21 maggio 2019			Gov.	C. 1394 S. 1103
6	41	20 maggio 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo	120	24 maggio 2019		4	Gov.	S. 1165 C. 1789
7	42	8 maggio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016	121	25 maggio 2019			Parl.	C. 1332 S. 1104

N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
8	43	21 maggio 2019	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso	122	27 maggio 2019			Parl.	S. 510 C. 1302 S. 510-B
9	44	21 maggio 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto	123	28 maggio 2019	27/2019	5	Gov.	C. 1718 S. 1249
10	51	27 maggio 2019	Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari	135	11 giugno 2019			Parl.	S. 881 C. 1616
11	55	14 giugno 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici	140	17 giugno 2019	32/2019	6	Gov.	S. 1248 C. 1898
12	56	19 giugno 2019	Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo	145	22 giugno 2019		7	Gov.	S. 920 C. 1433 S. 920-B
13	58	28 giugno 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi	151 S.O. 26	29 giugno 2019	34/2019	8	Gov.	C. 1807 S. 1354
14	60	25 giugno 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria	152	1 luglio 2019	35/2019	9	Gov.	C. 1816 S. 1315
15	65	5 luglio 2019	Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"	162	12 luglio 2019			Parl.	C. 1203 S. 1276

N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
16	66	19 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996	170	22 luglio 2019		10	Gov.	C. 1797 S. 1307
17	68	11 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017	172	24 luglio 2019		11	Parl.	S. 960 C. 1680
18	69	19 luglio 2019	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere	173	25 luglio 2019		12	Gov.	C. 1455 S. 1200
19	71	11 luglio 2019	Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche	177	30 luglio 2019			Parl.	C. 1615 S. 1251
20	73	24 luglio 2019	Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico	180	2 agosto 2019			Parl.	C. 1822 S. 1401
21	77	8 agosto 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	186	9 agosto 2019	53/2019	13	Gov.	C. 1913 S. 1437
22	79	29 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016	188	12 agosto 2019			Gov.	C. 1469 S. 1226
23	80	29 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017	188	12 agosto 2019		14	Gov.	C. 1468 S. 1225

N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
24	81	8 agosto 2019	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020	188	12 agosto 2019	59/2019	15	Gov.	S. 1374 C. 2019 S. 1374-B
25	84	6 agosto 2019	Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto	190	14 agosto 2019			Parl.	S. 1416 C. 2039
26	85	1 agosto 2019	Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica	191	16 agosto 2019	61/2019		Gov.	S. 1383 C. 2000
27	86	8 agosto 2019	Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione	191	16 agosto 2019			Gov.	C. 1603 C. 1603-bis S. 1372
28	87	24 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017	193	19 agosto 2019		16	Gov.	C. 1538 S. 1260

N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
29	88	24 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012	193	19 agosto 2019		17	Gov.	C. 1798 S. 1308
30	90	24 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015	194	20 agosto 2019		18	Gov.	C. 1540 S. 1262
31	91	24 luglio 2019	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015	194	20 agosto 2019		19	Gov.	C. 1539 S. 1261
32	92	20 agosto 2019	Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica	195	21 agosto 2019		20	Parl.	C. 682 S. 1264
Decreti Legislativi									
1	49	10 maggio 2019	Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti	134	10 giugno 2019				71
2	50	14 maggio 2019	Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie	134	10 giugno 2019				74

segue

N.	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
3	52	14 maggio 2019	Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3	136	12 giugno 2019				72
4	57	14 maggio 2019	Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)	147	25 giugno 2019				73
5	83	25 luglio 2019	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo	189	13 agosto 2019				76
6	96	7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»	201	28 agosto 2019				86

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI
PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019

(in migliaia)

	2018	2019	2020	2021
Leggi				
36		591	591	591
37		1.000	1.000	1.400
38	750	750	8.750	8.750
41		108.521	13.449	12.513
44		78.860	155.000	151.000
55		84.350	107.378	101.890
56		42.153	4.153	4.153
58		646.175	902.956	1.143.956
60		683	793	
66		19	19	19
68		326	326	326
69		3.000	5.000	5.000
77		19.394	49.635	26.106
80		5		5
81		38.810	19.400	
87		32	32	32
88		106	106	106
90		93	93	93
91		67	67	67
92			0	0
Totale	750	1.024.936	1.268.748	1.456.008
Decreti legislativi				
Totale	0	0	0	0
Totale complessivo	750	1.024.936	1.268.748	1.456.008

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E
DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019

	(in migliaia)					
	2018	2019	2020	2021	Totale	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	750	77.841	70.912	71.969	221.472	5,90
<i>c/ capitale</i>	0	89.900	74.900	58.500	223.300	5,95
Totale fondi speciali	750	167.741	145.812	130.469	444.772	11,85
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	0	542.044	736.073	804.635	2.082.752	55,49
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	0	1.900	280.335	337.235	619.470	16,51
<i>Altre forme di copertura</i>	0	314.150	107.130	184.820	606.100	16,15
Totale	750	1.025.835	1.269.350	1.457.159	3.753.094	100
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	
<i>c/ capitale</i>					0	
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>					0	
<i>Nuove o maggiori entrate</i>					0	
<i>Altre forme di copertura</i>					0	
Totale	0	0	0	0	0	
Totale complessivo	750	1.025.835	1.269.350	1.457.159	3.753.094	

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.:

1. Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale dunque da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

SCHEDA N. 1

Legge 26 aprile 2019, n. 36 - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
8	1	Onorari e spese spettanti al difensore, ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte nel caso di emissione di un provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento in presenza delle condizioni di cui agli artt. 52 e 55 del c.p.			591	591	591	8	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero della giustizia			591	591	591
TOTALE					591	591	591	TOTALE					591	591	591

SCHEDA N. 2

Legge 3 maggio 2019, n. 37 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
4	1	Minor gettito derivante dalla modifica dei criteri relativi al rilascio della concessione di rivendita di tabacchi			1.000	1.000	1.400	4	2	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004			1.000	1.000	
4	1	Minor gettito derivante dalla modifica dei criteri relativi al rilascio della concessione di rivendita di tabacchi	1		400	400		4	2	A valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, co. 2, legge n. 234/2012			400	400	
TOTALE					1.000	1.000	1.400	TOTALE					1.000	1.000	1.400

SCHEDA N. 3

Legge 3 maggio 2019, n. 38 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
3 del Protocollo aggiuntivo	-	Spese sostenute dal Governo italiano per la ristrutturazione dell'immobile denominato "Palazzo Buontalenti" concesso all'Istituto universitario europeo	*	3.000	6.800			3	1, lett. a)	b	A valere sulle risorse del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, di cui all'art. 1, co. 259, legge n. 205/2017	3.000	6.800		
3 del Protocollo aggiuntivo	-	Spese sostenute dal Governo italiano per la ristrutturazione dell'immobile denominato "Palazzo Buontalenti" concesso all'Istituto universitario europeo	*			7.900	7.900	3	1, lett. b)	a	Accantonamento parte corrente (triennio 2018/2020) - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	750			
5 del Protocollo aggiuntivo	-	Rimborso forfettario riconosciuto all'Istituto universitario europeo per le spese da questo sostenute per la manutenzione ordinaria dell'edificio concesso	*	750	750	850	850	3	1, lett. c)	a	Accantonamento parte corrente (triennio 2019/2021) - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	750	750	8.750	8.750
TOTALE				750	750	8.750	8.750	TOTALE				750	750	8.750	8.750

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 4

Legge 20 maggio 2019, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
16	1, lett. a)	Spese relative all'acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito		2.500	1.000									
16	1, lett. b)	Corresponsione dell'indennità di servizio all'estero a favore di 13 unità di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967		750	1.500	1.500	16	4	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		5.877	6.299	5.694	
16	1, lett. c)	Interventi diretti ad incrementare la tempestività e l'efficienza dei servizi consolari		1.500	1.500	1.500								
16	2	Incremento di 50 unità di personale a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura		1.127	2.299	2.345								
17	2-bis	Assunzione presso il Ministero della salute di 67 unità di personale da inquadrare nell'area III, posizione economica FI, funzionario tecnico della prevenzione		424	3.389	3.389	17	2-ter a	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute		424	3.389	3.389	

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note				
19	1	Assunzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze fino a 30 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area III			220	1.310	1.310	19	1	b	Riduzione del Fondo Pubblico impiego, per finalità di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 232/2016				
19	1	Corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze			800	800	800	19	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				
19	2, lett. b)	Stipula di contratti di consulenza, di lavoro a tempo indeterminato o di lavoro flessibile per lo svolgimento delle attività da parte della delegazione per la presidenza italiana del G20 e del Ministero dell'economia e delle finanze			1.200	1.651	1.669	19	3	b	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 586, della legge n. 145/2018				
20	3	Affidamento di incarichi a uno o più soggetti qualificati indipendenti per effettuare il monitoraggio della conformità della garanzia da parte dello Stato	1		150	150	150	23	1	b	Nell'ambito dell'incremento del Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze di cui all'art. 12, co. 1, del d.l. n. 18/2016, previsto dall'art. 23 della medesima legge				
23	1	Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze, di cui all'art. 12, co. 1, del d.l. n. 18/2016			100.000			23	1	b	Riduzione del Fondo di riserva per le garanzie dello Stato di cui all'art. 37, co. 6, del d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014				
TOTALE				0	108.521	13.449	12.513	TOTALE				0	108.521	13.449	12.862

1 - da intendersi come limite massimo all'interno di disponibilità in essere

SCHEDA N.5

Legge 21 maggio 2019, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
1	1, capoverso art. 23.1, co. 1	Istituzione del Fondo destinato al sostegno delle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino			10.000			1	1, capoverso art. 23.1, co. 4	Riduzione del Fondo per l'attuazione programma di governo di cui all'art. 1, co. 748, della legge n. 145/2018			10.000		
2	1, capoverso art. 3-bis, co. 1	Concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino			5.000			2	1, capoverso art. 3-bis, co. 3	Accantonamento parte corrente - Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo			5.000		
5	1	Incremento della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, co. 1, d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012						5	3	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59/1997			14.000		
6-bis	1	Concessione di un contributo in conto capitale destinato a favorire la ripresa produttiva dei frantoi oleari pugliesi, a seguito delle gelate eccezionali verificatesi nel tardo inverno 2018						6-bis	4	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013			8.000		
7	1, capoverso art. 4-bis, co. 1	Concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 per la ristrutturazione del settore ovicolo-oleatorio						7	1, capoverso art. 4-bis, co. 3	Accantonamento parte corrente - Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo			5.000		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021	
7	2-bis	Interventi compensativi a ristoro della produzione perduta nell'anno 2019 per le imprese del settore ovicolo-oleatorio dei Comuni di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti			2.000			7	2-ter	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 499, legge n. 205/2017, relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo			2.000			
8-quer	1	Istituzione del Fondo destinato alla realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia				150.000	150.000	8-quer	3	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013				150.000	150.000	
9	1, capoverso art. 4-ter, co. 1	Concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 per la ristrutturazione del settore agricolo			5.000			9	1, capoverso art. 4-ter, co. 3	Accantonamento parte corrente - Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo			5.000			
10	1	Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 102/2004			20.000			10	2	Riduzione del Fondo per l'attuazione programma di governo di cui all'art. 1, co. 748, della legge n. 145/2018			20.000			
10-bis	1, capoverso art. 6-bis, co. 1	Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni per la prestazione di disoccupazione	*		810			10-bis	2	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, co. 6, d.l. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, relativa alle risorse destinate all'assunzione di personale da assegnare all'INPS per l'attuazione delle misure relative al Reddito di cittadinanza			860			
10-bis	1, capoverso art. 6-bis, co. 1	Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni per la contribuzione figurativa	*		50											

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art	Co.	Modalità	Note
10- quater	2	Minori entrate derivanti dall'esonero dal contributo dovuto da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per consentire lo svolgimento delle attività relative all'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli per accertare situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di tali prodotti			1.000	1.000	1.000	10- quater	2	Riduzione del Fondo per l'attuazione programma di governo di cui all'art. 1, co. 748, della legge n. 145/2018	
11	1	Realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati			2.000			11	2	Accantonamento parte corrente - Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	2.000
11-bis	1	Istituzione del Fondo nazionale per la suinocultura			1.000	4.000		11-bis	2	Accantonamento parte corrente - Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	1.000
12	1	Spese mensili di funzionamento e personale derivanti dall'accoglimento da parte del MATTM del Prefetto di Genova	*1		123			12	5	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'OPCM n. 3554/2006	123
12	2	Nomina da parte del Prefetto di Genova del soggetto attuatore cui sono affidati specifici settori di intervento	*1		46			12	5	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'OPCM n. 3554/2006	46

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
12	4	Avvicinamento da parte del Prefetto di Genova fino a un massimo di 5 unità di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni poste in posizione di comando o distacco	*1		203			12	5	d Utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'OPCM n. 3554/2006		0	203		
12	5-bis	Interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree del SIN Stoppani sito nel Comune di Cogoleto			5.000			12	5-bis	a Accantonamento parte capitale - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		0	5.000		
TOTALE				0	78.860	155.000	151.000	TOTALE				0	78.860	155.000	151.000

1 - convenzionalmente, l'onere complessivo viene imputato al primo anno. Tale indicazione si rende necessaria in quanto né la norma né la RT a corredo del provvedimento specificano la quantificazione per ciascun esercizio finanziario

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 6

Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPEKTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
4	7-bis	Interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica			10.000			4	7-ter	Riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività di cui all'art. 1, co. 1091, della legge n. 205/2017			10.000		
4	12-septies	Oneri relativi ai progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi", "Potenziamento Genova-Campasso", unificati in un Progetto unico	1		6.853.230			4	12-septies	Nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI			6.853.230		
4	12-septies	Avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della linea "AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi"	1		833.000			4	12-septies	Risorse assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, anche nell'ambito delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, co. 1072, legge n. 205/2017			833.000		
4-ter	2, 3, 4, 5 e 7	Oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso	2		700	1.400	1.400	4-ter	12	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed istituita nella medesima norma			700	1.400	1.400

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

OPENERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
4-ter	12	Apertura della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la sovrintendenza alla progettazione, affidamento e esecuzione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso			700	1.400	1.400	4-ter	15, lett. a) b)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			700	1.400	
								4-ter	15, lett. b) a)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca					1.400
4-ter	13	Realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili			20.000	50.000	50.000	4-ter	15, lett. c) b)	Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 95, legge n. 145/2018 relativo al Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali	3		20.000	50.000	50.000
4-sevies	1	Interventi destinati all'acquisto, costruzione, adeguamento anche strutturale e ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di potenziarne la risposta operativa			5.000	5.000	5.000	29	1-bis	Riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività di cui all'art. 1, co. 1091, della legge n. 205/2017			5.000	5.000	5.000
5	1-bis	Interventi di rigenerazione delle aree urbane del Comune di Pietrelcina			500	500	500	5	1-bis a)	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			500	500	500
5-quinquies	1	Istituzione a decorrere dal 1° settembre 2019 della società per azioni "Italia Infrastrutture S.p.A.", con capitale interamente detenuto dal MEF			10.000			5-quinquies	4, lett. c) b)	Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 95, legge n. 145/2018, relativa al Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali da imputare sulla quota parte spettante al MIT			10.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
5-quinquies	3	Stipula di convenzioni tra la società "Italia Infrastrutture S.p.A." e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e trasporti			2.000	5.000	5.000	5-quinquies	4, lett. a)	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 238, legge n. 311/2004, relativa all'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione			500	2.000	2.000
								5-quinquies	4, lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004			1.500	3.000	3.000
5-septies	1	Istituzione di un Fondo finalizzato all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola a tutela dei minori			5.000	15.000	15.000	5-septies	4	Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 95, legge n. 145/2018, relativa al Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali da imputare sulla quota parte spettante al MIUR			5.000	15.000	15.000
5-septies	2	Istituzione di un Fondo finalizzato all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura socio-sanitaria e socio-assistenziale per anziani e persone con disabilità			5.000	15.000	15.000	5-septies	4	Utilizzo delle risorse del Fondo per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'art. 20, legge n. 67/1988			5.000	15.000	15.000
7	1, lett. i)	Redazione di un piano di microzonazione sismica di III livello a favore dei Comuni della Regione Siciliana colpiti dagli eventi sismici	4		299			8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed istituita nella medesima norma			299		
7	1, lett. i)	Redazione di un piano di microzonazione sismica di III livello a favore dei Comuni della Regione Molise colpiti dagli eventi sismici	4		81			8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed istituita nella medesima norma			81		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
14-bis	1	Assunzione fino a 40 unità complessive di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile con contratti di lavoro a tempo determinato	4		830	1.660		8	2	d Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania ed istituita nella medesima norma			830	1.660	
16	1	Spese di funzionamento della Struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma			500	500		8	2	d Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania ed istituita nella medesima norma			500	500	
16	1	Spese di funzionamento della Struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma			500	500		16	1	d Utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 3, del d.l. n. 189/2016			500	500	
16	3-bis, capoverso art. 68-bis, co. 1	Promozioni delle qualifiche dirigenziali della Polizia di stato con decorrenza dal 1° luglio 2019			500			16	3-bis, capoverso art. 68-bis, co. 2	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno			500		
18	6	Spese di funzionamento della struttura commissariale che opera per la ricostruzione della città metropolitana di Catania	4		428	467	467	8	2	d Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania ed istituita nella medesima norma			428	467	467

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
18	6	Spese di funzionamento della struttura commissariale che opera per la ricostruzione della provincia di Campobasso	4		214	234	234	8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso ed istituita nella medesima norma			214	234	234
18	6- bis	Spese di funzionamento di strutture commissariali diverse che operano per la ricostruzione della città metropolitana di Catania	4		30	60	60	8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania ed istituita nella medesima norma			30	60	60
18	6- bis	Spese di funzionamento di strutture commissariali diverse che operano per la ricostruzione della provincia di Campobasso	4		15	30	30	8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso ed istituita nella medesima norma			15	30	30
19	1	Concessione di contributi a favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e dell'artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica che abbiano subito una riduzione del fatturato nei tre mesi successivi agli eventi sismici nel territorio della città metropolitana di Catania	4		1.700	1.700	1.700	8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania ed istituita nella medesima norma			1.700	1.700	1.700

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
19	1	Concessione di contributi a favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e dell'artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica che abbiano subito una riduzione del fatturato nei tre mesi successivi agli eventi sismici nei territori della Provincia di Campobasso	4		300	300		8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso ed istituita nella medesima norma			300	300	
20	4	Concessione di un contributo a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018 finalizzato a sopprimere ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI	4		500	500		8	2	Utilizzo delle risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed istituita nella medesima norma			500	500	
21	1, lett. a)	Contributo straordinario a favore del Comune de L'Aquila finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma			10.000	10.000		21	2	A valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis, co. 1, d.l. n. 43/2013 convertito dalla legge n. 71/2013, dirette ad assicurare la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009			10.500	10.000	
21	1, lett. b)	Contributo a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere			500										
22	1, lett. c)	Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a favore del Commissario straordinario ed esperti per il sisma del 24 agosto 2016	4		80	80		22	1, lett. c)	A valere sulle risorse intestate alla contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 3, d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016			80	80	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

OPNERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021	
22	2, lett. 0b)	Assunzione fino a 200 unità complessive di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con contratti di lavoro a tempo determinato			4.150	8.300		22	2, lett. 0b)	Riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014			4.150	8.300		
23	1-bis	Contributo a favore dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali			5.000			23	1-bis	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			5.000			
23-bis	1, lett. d)	Estensione delle misure di emergenza nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2019/2020			1.500	2.250		23-bis	1, lett. e), capoverso lett. b-quater)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			1.500	2.250		
27	1	Spese di personale derivanti dall'incremento pari a 15 unità del contingente del personale militare al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno	*		158			27	1	A valere sulle risorse intestate alla contabilità speciale di cui all'art. 19, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia			418.694			
27	1	Spese di funzionamento derivanti dall'incremento pari a 15 unità del contingente del personale militare al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno	*		215											

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
27	1	Oneri una tantum relativi a indennità da corrispondere e materiali e attrezzature da fornire derivanti dall'incremento pari a 15 unità del contingente del personale militare al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno	*		46					(vedi pagina precedente)					
8	2	Istituzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018		10.000	10.000	19.000	10.000		1, lett. a)	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze		5.000	5.000	30.000	30.000
8	2	Istituzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018		38.150	58.750	79.800	79.800		1, lett. b)	Riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014		15.000	15.000	15.000	59.990
20	1	Minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento dell'IRPEF per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili parzialmente o totalmente, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici			250	140	140	29	1, lett. c)	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, co. 1, d.l. n. 43/2013 convertito dalla legge n. 71/2013, dirette ad assicurare la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009		30.000	34.928		
20	1	Minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento dell'addizionale regionale per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili parzialmente o totalmente, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici			10	10	10		1, lett. d)	Riduzione delle somme iscritte nella missione "politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", programma "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" iscritte nello stato di previsione del MEF		5.000	5.000	5.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
20	1	Minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili parzialmente o totalmente ubicati, nei territori colpiti dagli eventi sismici				5	4								
20	1	Minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento dell'IRES per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili parzialmente o totalmente, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici				63	36								
20	1	Minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento dell'IMU/TASI per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili parzialmente o totalmente, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici, per la quota spettante ai Comuni			1.700	1.700									
20	1	Minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento dell'IMU/TASI per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili parzialmente o totalmente, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici, per la quota spettante allo Stato			150	150									
25	1	Rimborso ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP			5.000	5.000									
TOTALE					84.350	107.378	101.890	TOTALE					84.350	107.378	100.490

1 - convenzionalmente l'onere complessivo viene imputato al primo anno. Tale indicazione si rende necessaria in quanto né la norma né la RT a corredo del provvedimento specificano la quantificazione per ciascun esercizio finanziario.

2 - l'importo complessivo si riferisce agli oneri derivanti dai commi 2 (compenso del Commissario straordinario), 3 (trattamento economico riconosciuto a 5 esperti della struttura di supporto), 4 (trattamento accessorio e indennità di amministrazione riconosciuto ai dipendenti della struttura di supporto), 5 (trattamento economico dei 2 sub commissari) e 7 (avvalimento del personale ANAS)

3 - per la copertura viene utilizzata quota parte del Fondo attribuita al MIT per un importo pari ad euro 18 mln per l'anno 2019; 45 mln per l'anno 2020; 43 mln per l'anno 2021 e quota parte del Fondo attribuita al MIUR per un importo pari ad euro 2 mln per l'anno 2019; 5 mln per l'anno 2020; 7 mln per l'anno 2021

4 - da intendersi come limite massimo all'interno di disponibilità in essere

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 7

Legge 19 giugno 2019, n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 1	Assunzione di 1 unità di personale con qualifica di dirigente generale da assegnare al "Nucleo della concretezza" di nuova istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica	*		221	221	221								
1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 1	Assunzione di 2 unità di personale con qualifica di dirigente non generale da assegnare al "Nucleo della concretezza" di nuova istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica	*		270	270	270								
1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 1	Assunzione di 20 unità di personale di categoria A, scelte tra il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, da assegnare al "Nucleo della concretezza" di nuova istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica	*		1.473	1.473	1.473								
1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 1	Assunzione di 20 unità di personale di categoria A, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, da assegnare al "Nucleo della concretezza" di nuova istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica	*		1.272	1.272	1.272	1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 2	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		4.153	4.153	4.153	4.153
1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 1	Assunzione di 10 unità di personale di categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, da assegnare al "Nucleo della concretezza" di nuova istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica	*		540	540	540								
1	1, capoverso art. 60- <i>quater</i> , co. 1	Spese di funzionamento del "Nucleo della concretezza"	*		378	378	378								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
2	5	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo da ripartire per l'attuazione delle misure di contrasto all'assenteismo			35.000			2	6	a Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			35.000		
5	3	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo da ripartire per procedere al ritiro e successiva sostituzione dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti pubblici a seguito della risoluzione della convenzione con l'aggiudicatario della fornitura			3.000			5	4	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			3.000		
TOTALE					42.153	4.153	4.153	TOTALE					42.153	4.153	4.153

*Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 8

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
3-bis	1	Minori entrate derivanti dall'abrogazione della sanzione prevista in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca su canoni di locazione		900	1.800	1.800	3-bis	2	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13- <i>bis</i> della presente legge		900	1.800	1.800
3- <i>quinquies</i>	1	Minor gettito relativo all'IRPEF derivante dalla detassazione dei canoni degli immobili locati ad uso abitativo non percepiti	*		5.900	19.700							
3- <i>quinquies</i>	1	Minor gettito relativo all'addizionale regionale derivante dalla detassazione dei canoni degli immobili locati ad uso abitativo non percepiti	*			300							
3- <i>quinquies</i>	1	Minor gettito relativo all'addizionale comunale derivante dalla detassazione dei canoni degli immobili locati ad uso abitativo non percepiti	*			100	3- <i>quinquies</i>	3	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13- <i>bis</i> della presente legge			9.100	26.700
3- <i>quinquies</i>	1	Minor gettito relativo alla cedolare secca derivante dalla detassazione dei canoni degli immobili locati ad uso abitativo non percepiti	*		3.200	6.600							
4- <i>quater</i>	1,2,3	Incremento delle commissioni pagate agli intermediari del sistema F24 per l'ampliamento dell'utilizzo degli stessi modelli			1.535	1.535	4- <i>quater</i>	5	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13- <i>bis</i> della presente legge			1.535	1.535
4- <i>quinquies</i>	1, capoverso co. 4- <i>bis</i>	Aggiornamento e modifica della modulistica ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) ad opera dell'Agenzia delle entrate		500				2	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13- <i>bis</i> della presente legge		500		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
5-ter	1	Minori entrate dovute all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale			550			5-ter	2	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			550		
13-quater	4	Istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale presso il Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo			1.000			13-quater	9	Riduzione del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			1.000		
18-ter	1	Istituzione di una piattaforma telematica presso il Ministero dello sviluppo economico per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese	1		2.000			18-ter	3	A valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020			2.000		
26	1	Agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare				40.000		26	6, lett. a)	A valere sulle disponibilità del Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013				40.000	
26	1	Agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare	1			100.000		26	6, lett. b)	A valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, co. 354, legge n. 311/2004				100.000	
26-bis	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese che riutilizzano gli imballaggi in plastica o effettuano la raccolta differenziata degli stessi ai fini di un successivo riciclo					10.000	26-bis	4	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12-novies e 13-bis della presente legge					10.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
26-ter	2	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano semilavorati e prodotti finiti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o rottami o composti derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti					10.000								
26-ter	3	Riconoscimento di un credito di imposta a favore dei soggetti che acquistano semilavorati e prodotti finiti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o rottami o composti derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale					10.000	26-ter	6	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13- <i>bis</i> della presente legge					20.000
	1, capoversi co. 3 e 7	Intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, nelle ipotesi di contratto di espansione interprofessionale			15.700	31.800			3, lett. a)	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 258, legge n. 145/2018			10.000		
	1, capoverso co. 5	Incentivazione all'esodo dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata			4.400	11.900	6.800	26- <i>quater</i>	3, lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			10.100	6.700	
									3, lett. c)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze					3.300
									3, lett. d)	Accantonamento parte corrente - Ministero del lavoro e delle politiche sociali				2.000	2.000
									3, lett. e)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13- <i>bis</i> della presente legge				35.000	1.500

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	
29	8	Concessione di finanziamenti agevolati per sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole, medie imprese	1		80.000			29	8	d	A valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012	80.000
30	14- quater	Istituzione di un Fondo da ripartire presso il MEF per stabilizzare i contributi a favore dei comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per potenziare la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	*			75.000	200.000	30	14- quater	b	Riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività di cui all'art. 1, co. 1091, della legge n. 205/2017	75.000
30	14- quinqües	Somme a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale	*		10.000			30	14- quinqües	b	Riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività di cui all'art. 1, co. 1091, della legge n. 205/2017	10.000
30- ter	6	Istituzione di un Fondo da ripartire presso il Ministero dell'interno da destinare alla concessione di contributi a favore dei soggetti che procedono all'ampliamento degli esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di quelli chiusi nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti				5.000	10.000	30- ter	12	c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12-novies e 13-bis della presente legge	5.000
30- quater	2	Concessione di un contributo a favore delle imprese radiofoniche private per favorire la conversione in digitale e la consecrazione degli archivi multimediali			3.000			30- quater	5	b	A valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, co. 1, legge n. 198/2016	3.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
33-ter	1, capoverso co. 875-ter	Minori entrate derivanti dalla riduzione del contributo posto a carico del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia	*		30.000	110.000	120.000	33-ter	2	Riduzione del Fondo per l'attuazione programma di governo di cui all'art. 1, co. 748, della legge n. 145/2018			30.000	86.000	120.000
33-ter	1, capoverso co. 875- quater	Trasferimento a favore della Regione Friuli Venezia Giulia da destinare a spese di investimento per manutenzione straordinaria di strade, scuole, immobili e realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche			15.000	15.000	80.000	33-ter	3	Riduzione del Fondo per investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade di cui all'art. 1, co. 126, della legge n. 145/2018			15.000	15.000	80.000
33-ter	1, capoverso co. 875- quater	Trasferimento a favore della Regione Friuli Venezia Giulia da destinare a spese di investimento in ambito sanitario	1		80.000			33-ter	1, capoverso co. 875- quater	A valere sulle risorse del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 20, legge n. 67/1988			80.000		
34	1	Attuazione Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES)			50.000	150.000	100.000	35	1	A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013			50.000	150.000	100.000
36	2, lett. e	Emolumenti da attribuire ai componenti della Commissione tecnica, istituita per lo svolgimento delle attività collegate al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)	2		1.200	1.200	1.200	36	2, lett. e	Riduzione della dotazione relativa al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), di cui all'art. 1, co. 493, legge n. 145/2018			1.200	1.200	1.200

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
36	2, lett. f)	Affidamento di attività di supporto all'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica relativamente alle attività collegate al Fondo Indennizzo risparmiatori (FIR)	1		12.500			36	2, lett. f)	Riduzione della dotazione relativa al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), di cui all'art. 1, co. 493, legge n. 145/2018			12.500		
36	2-decies, lett. b)	Rimborso delle spese di viaggio e alloggio a favore dei componenti del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui all'art. 24-bis, co. 6, d.l. n. 237/2016 convertito dalla legge n. 15/2017	*2		30	30	30	36	2-decies, lett. b)	A valere sull'accantonamento di parte corrente del MEF ai sensi dell'art. 24-bis, co. 11, d.l. n. 237/2016 convertito dalla legge n. 15/2017			30	30	30
36-bis	1	Esenzione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)				4.800	5.200	36-bis	9	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 12- <i>novies</i> e 13-bis della presente legge				4.800	5.200
37	1	Utilizzo da parte del MEF di primarie istituzioni finanziarie e legali	1		200			37	4	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso di Alitalia S.p.A.			200		
38	1-ter	Istituzione di un Fondo per l'accogliimento degli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale delle obbligazioni City of Rome				74.830	74.830	38	1-ter, lett. b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'art. 37, co. 6, d.l. n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014				74.830	74.830

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
38	1- <i>octes</i>	Contributo a favore dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario ai fini del concorso al pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento			20.000	35.000	35.000	38	1- <i>octes</i> , lett. a)	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			20.000		
								38	1- <i>octes</i> , lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività di cui all'art. 1, co. 1091, della legge n. 205/2017				35.000	35.000
38	1- <i>quaterdecies</i>	Contributo in conto capitale a favore del Comune di Alessandria nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie				10.000	10.000	38	1- <i>quaterdecies</i>	Riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività di cui all'art. 1, co. 1091, della legge n. 205/2017				10.000	10.000
38	2- <i>quinquies</i>	Contributo a favore del Comune di Campione d'Italia per esigenze di bilancio con priorità per le spese di funzionamento dell'ente	1		5.000			38	2- <i>quinquies</i>	A valere sulle somme iscritte nel cap. 1379 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno			5.000		
38- <i>quater</i>	3, lett. a) capoverso co. 881- <i>bis</i>	Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014/2020 al fine di assicurare il concorso alla finanza pubblica della Regione Sicilia			140.000			38- <i>quater</i>	3, lett. a) capoverso co. 881- <i>bis</i>	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013			140.000		
38- <i>quater</i>	3, lett. a) capoverso co. 881- <i>ter</i>	Contributo a favore della Regione Sicilia a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica			10.000			38- <i>quater</i>	3, lett. a) capoverso co. 881- <i>ter</i>	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l.n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004			10.000		
39- <i>ter</i>	1	Estensione dell'incentivo per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno dal 1° gennaio al 30 aprile 2019	1		200.000			39- <i>ter</i>	1	Risorse a carico del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014-2020			200.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
40	3	Indennità a favore dei lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito della chiusura della strada Tiberina			10.000			40	5	A valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009			10.000		
41	1	Proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di mobilità in deroga anche a favore dei lavoratori che abbiano cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019	2		16.000	10.000		41	2	A valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009			16.000	10.000	
41-bis	1, capoverso art. 250-ter	Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta			7.700	13.100	12.600	41-bis	1, capoverso art. 250-ter, lett. a)	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, co. 6, d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019			7.700	1.100	
								41-bis	1, capoverso art. 250-ter, lett. b)	Riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'art. 1, co. 255, legge n. 145/2018				12.000	12.600

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
49-bis	1	Parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato diplomati in percorsi di istruzione tecnica o professionale, anche a indirizzo agrario					3.000	49-bis	7	Riduzione del Fondo per l'attuazione programma di governo di cui all'art. 1, co. 748, della legge n. 145/2018					3.000
49-ter	1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di emergenza site nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016			2.500			49-ter	3	A valere sulle risorse stanziante a legislazione vigente per il superamento dello stato di emergenza		2.500			
1	1	Proroga della disciplina del superammortamento (130 per cento) sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020	*			128.600	202.100		2, lett. a)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge	3			217.100	259.000
3	-	Maggiorazione della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle società (IRES)	*			110.600	173.800		2, lett. b)	Riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013			50.000	30.000	
3	-	Maggiorazione della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)	*			33.100	52.000	50	2, lett. c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004			34.000	34.460	92.460
3	-	Maggiorazione della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini del calcolo dell'addizionale regionale	*			1.000	2.000		2, lett. d)	Riduzione del Fondo per l'attuazione programma di governo di cui all'art. 1, co. 748, della legge n. 145/2018			23.000		10.000
3	-	Maggiorazione della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini del calcolo dell'addizionale comunale	*			500	800		2, lett. e)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, della legge n. 190/2014			6.000		80.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
5	-	A agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati e per i docenti e ricercatori che trasferiscono la loro residenza in Italia Minori entrate derivanti dall'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare per la valorizzazione edilizia	*		3.300	3.300	3.300		2, lett. f)	Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			20.000	50.000	50.000
7	-	Minor gettito derivante dall'estensione del cd. "Sisma bonus" alle ipotesi di acquisto di immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 da imprese di ricostruzione e ristrutturazione immobiliare	*		30.000	40.000	40.000		2, lett. g)	Riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti			20.000	20.000	20.000
8	1	Minor gettito derivante dall'estensione del cd. "Sisma bonus" alle ipotesi di acquisto di immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 da imprese di ricostruzione e ristrutturazione immobiliare	*4		1.300	23.300	44.800		2, lett. h)	Utilizzo delle somme iscritte in bilancio a norma della legge n. 205/2017 per le finalità di cui all'art. 1, co. 979, della legge n. 208/2015, relativa all'assegnazione della Card studenti		100.000			
10	1, 2	Credito di imposta riconosciuto al fornitore che effettua gli interventi di efficienza energetica e adozione di misure antisismiche a fronte dello sconto effettuato al soggetto avente diritto alle detrazioni per gli stessi interventi	*5		14.400	6.700	5.600	50	2, lett. i)	Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico			9.000	9.400	9.400
11	-	Minor gettito derivante dall'applicazione in misura ridotta dell'imposta sostitutiva ai fini di incentivo all'aggregazione tra imprese	*		1.600	3.800	5.500		2, lett. i)	Accantonamento parte corrente - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			324	1.433	3.433
11	-	Minor gettito derivante dall'applicazione in misura ridotta dell'IRIS ai fini di incentivo all'aggregazione tra imprese	*			8.000	12.500		2, lett. l)	Accantonamento parte capitale - Ministero dello sviluppo economico				25.000	25.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021	
11	-	Minor gettito derivante dall'applicazione in misura ridotta dell'IRAP ai fini di incentivo all'aggregazione tra imprese	*			1.400	2.200									
13	-	Minor gettito derivante dalla modifica della disciplina relativa alla vendita di beni tramite piattaforme digitali	*		27.900	27.600			2, lett. n)	Utilizzo delle risorse relative a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'art. 20, legge n. 67/1988		50.000	50.000	80.000	45.000	
17	1	Incremento della dotazione del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 2, co. 100, legge n. 662/1996 a seguito dell'istituzione di una sezione speciale nell'ambito dello stesso, destinata alla concessione di garanzie a copertura di singoli finanziamenti o portafogli di investimenti			150.000				2, lett. o)	Utilizzo delle risorse di cui all'art. 70, dlgs. n. 300/1999 relative alle contabilità speciali istituite per le agenzie fiscali		50.000				
19	1	Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1, co. 48, lett. c), legge n. 147/2013			100.000			50		Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'art. 1, co. 361, legge n. 311/2004			37.000	30.000	30.000	
21	4	Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 145/2018, al fine di consentire l'erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese impegnate in processi di capitalizzazione e che intendono realizzare un programma di investimento			10.000	15.000	15.000		2, lett. r)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dei diritti per i brevetti e modelli di utilità di cui all'art. 1, co. 851, legge n. 296/2006				5.000		
23	1, capoverso 3, co. 4-bis	Minori entrate derivanti dall'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di beni e diritti in favore delle società veicolo di appoggio per operazioni di cartolarizzazione	*		25.000	25.000	25.000									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
23	1, 3, co. 4- quater e 4- quinquies	Minori entrate derivanti dall'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di beni immobili oggetto di operazioni di cartolarizzazione	*		5.600	5.600	5.600								
29	8	Concessione di contributi a fondo perduto per sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole, medie imprese		10.000	10.000	10.000									
31	1, lett. b), capoverso art.185-ter	Istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale presso il MISE		30.000											
31	3	Assunzione di 10 unità di personale a tempo indeterminato, area III FI, da assegnare all'Ufficio italiano brevetti e marchi presso il MISE		400		400	400								
32	1-3	Agevolazione a favore di consorzi e imprese che operano nei mercati esteri e che abbiano richiesto tutela legale dei propri prodotti al fine di contrastare l'Italian Sounding			1.500	1.500	1.500			(Vedi pagine precedenti)					
32	7-10	Concessione del Voucher 31 - Investire in innovazione - per favorire la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative			6.500	6.500	6.500								
32	12-13	Concessione di un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani		1.000	1.000	1.000	1.000								
47	1	Assunzione di 100 unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità a tempo indeterminato presso il MIT		325	325	3.891	3.891								

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
48	1	Interventi connessi agli impegni assunti dal Governo italiano in con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano nazionale integrato energia clima Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle PMI italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore in Italia e all'estero			10.000	10.000	20.000			(Vedi pagine precedenti)					
49	1					5.000									
TOTALE				646.175	646.175	902.956	1.143.956	TOTALE					647.074	903.558	1.144.758

1 - convenzionalmente, l'onere complessivo viene imputato al primo anno. Tale indicazione si rende necessaria in quanto né la norma né la RT a corredo del provvedimento specificano la quantificazione per ciascun esercizio finanziario

2 - da intendersi come limite massimo all'interno di disponibilità in essere

3 - le somme riportate sono indicate al netto degli effetti compensativi indicati

4 - gli importi sono calcolati al netto delle maggiori entrate e delle minori spese

5 - gli importi sono calcolati al netto delle maggiori entrate

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 9

Legge 25 giugno 2019, n. 60 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
6	5	Sostituzione delle tecnologie rientranti nella rilevanza del fabbisogno finalizzato al piano di rinnovo	*		44.454			6	5	b	A valere sulle risorse del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 20, legge n. 67/1988		82.164		
6	5	Potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevanza del fabbisogno finalizzato al piano di rinnovo	*		37.710										
3	5	Compenso aggiuntivo a favore del Commissario straordinario nominato presso gli enti del servizio sanitario regionale			473	473									
3	6-bis	Compenso spettante ai membri esperti dell'istituenda Unità di crisi speciale per la Regione			50			14	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute		683	793	
9	2	Stipula di una Convenzione tra Ministero della salute e Guardia di finanza in tema di collaborazione e supporto al Commissario <i>ad acta</i> , Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione			160	320									
TOTALE				683	793	793	0	TOTALE				683	793	793	0

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 10

Legge 19 luglio 2019, n. 66 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	
7 e 8 della Convenzione	-	Spese di viaggio relative al trasferimento di 5 soggetti estradandi, in attuazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	*		1	1	1					
7 e 8 della Convenzione	-	Spese di viaggio relative a 2 accompagnatori, in attuazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	*		2	2	2					
7 e 8 della Convenzione	-	Spese di missione da liquidare a 2 accompagnatori, in attuazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	*		2	2	2					
7 e 8 della Convenzione	-	Spese di pernottamento da liquidare a 2 accompagnatori, in attuazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	*		1	1	1	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		
7 e 8 della Convenzione	-	Spese relative alla traduzione di atti e documenti, in attuazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	*		4	4	4					
7 e 8 della Convenzione	-	Spese relative al trasferimento di cose sequestrate alla persona detenuta da effettuare mediante il servizio ferroviario, in attuazione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	*		10	10	10					
TOTALE				0	19	19	19	TOTALE				0
TOTALE				0	19	19	19	TOTALE				19

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 11

Legge 11 luglio 2019, n. 68 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
15 dell'Accordo	sezione 21	Minor gettito derivante dall'esenzione dalla tassazione diretta su emolumenti e indennità percepiti dal personale italiano e corrispondente all'integrazione corrisposta dall'Organizzazione ai funzionari per compensare le imposte versate a favore dell'Erario, in attuazione dell'Accordo tra Repubblica Italiana e IDLO	*		296	296	296								
15 dell'Accordo	sezione 22	Minor gettito derivante dall'esenzione dalle accise, IVA, dazi sul carburante, tassa di possesso automobilistica, IVA sull'acquisto di autovetture, IVA su beni e servizi riconosciuta ai vertici dell'Organizzazione e loro familiari, non cittadini e non residenti in Italia, in attuazione dell'Accordo tra Repubblica Italiana e IDLO	*		30	30	30	3	2	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		326	326	326
TOTALE					326	326	326	TOTALE					326	326	326

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 12

Legge 19 luglio 2019, n. 69 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021	
8	1	Incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti, nonché degli orfani per crimini domestici di cui all'art. 2, co. 6-sexies, d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011			3.000	5.000	5.000	8	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			3.000	5.000	5.000	
TOTALE											TOTALE		3.000	5.000	5.000	5.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
10	1	Incremento di 500 unità del contingente di personale delle Forze armate dell'operazione strade sicure di cui all'art. 1, co. 688, legge n. 205/2017, per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili			1.214			10	2	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59/1997			1.214		
10-bis	1	Approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede, in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio o esercizi di ristorazione convenzionati			1.330	4.000	5.000	10-bis	1	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno			1.330	4.000	5.000
12	1	Istituzione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio			2.000			12	3	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.000		
12-bis	2	Incremento dell'importo del buono pasto per finalità di uniformità del sistema di vettovigliamento			299	896	896	12-bis	2	Utilizzo delle risorse destinate all'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia di cui all'art. 46, d.lgs. n. 95/2017			299	896	896

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
12-ter	1	Alimentazione del Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno			100	1.000	1.000	12-ter	2, lett. a)	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59/1997			100		
								12-ter	2, lett. b)	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno				1.000	1.000
17-bis	1	Passaggio anticipato, a seguito della riduzione del periodo di formazione, di 559 unità di personale dalla qualifica di vigili del fuoco coordinatore a quella di capo squadra			260			17-bis	2	Riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59/1997			260		
TOTALE					19.394	49.635	26.106	TOTALE					19.394	49.635	26.106

SCHEDA N. 14

Legge 29 luglio 2019, n. 80 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021	
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di missione per l'invio di due rappresentanti nazionali con qualifica di dirigente militare e tenente colonnello/maggiore a Niamey, in Niger, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i due governi italiano e nigeriano	*		1		1									
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per due rappresentanti nazionali con qualifica di dirigente militare e tenente colonnello/maggiore a Niamey, in Niger, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i due governi italiano e nigeriano	*		4		4	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5		5	
TOTALE					5	0	5	TOTALE					5	0	5	

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 15

Legge 8 agosto 2019, n. 81 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
2	1	Svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche			15.410			2	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero per i beni e le attività culturali			15.410		
2	2	Recupero e conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali come previsto dall'art. 3, co. 83, legge n. 662/1996			19.400	19.400		2	2	Accantonamento parte capitale - a Ministero per i beni e le attività culturali			19.400	19.400	
4-bis	1	Piano straordinario per l'adeguamento della normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico	1		25.000	25.000	48.000	4-bis	1	Utilizzo delle risorse assegnate al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'art. 1, co. 95 e 98, legge n. 145/2018			25.000	25.000	48.000
5-bis	1, lett. a)	Incremento del Fondo per il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali			4.000			5-bis	3, lett. a)	Riduzione delle somme destinate a confluire nel Fondo "La Buona Scuola", di cui all'art. 10, co. 2, d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019			4.000		
TOTALE					38.810	19.400	0	TOTALE					38.810	19.400	0

1 - da intendersi come limite massimo all'interno di disponibilità in essere

SCHEDA N. 16

Legge 24 luglio 2019, n. 87 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di 10 estradandi, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di estradizione	*		2	2	2								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori valutate per 10 missioni l'anno, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di estradizione	*		6	6	6								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese di missione di 2 accompagnatori valutate per 10 missioni l'anno, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di estradizione	*		3	3	3	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			18	18	18
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori valutate per 10 missioni l'anno, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di estradizione	*		3	3	3								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di estradizione	*		5	5	5								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di 1 detenuto, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		0	0	0								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori valutate per 2 missioni l'anno, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese di missione di 2 accompagnatori valutate per 2 missioni l'anno, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			14	14	14
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori valutate per 2 missioni l'anno, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		5	5	5								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese per la comparizione di testimoni e periti, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese per compensi di periti, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								
Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	-	Spese per comparizione delle persone tramite videoconferenze e supporto di interpreti, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		5	5	5								
TOTALE					32	32	32	TOTALE					32	32	32

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 17

Legge 24 luglio 2019, n. 88 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	2018	2019	2020	2021
3, 13 e 14 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 6 detenuti, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*	1	1	1							
3, 13 e 14 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori valutate per 6 missioni l'anno, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*	4	4	4							
3, 13 e 14 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di missione di 2 accompagnatori valutate per 6 missioni l'anno, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*	7	7	7	5	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	75	75	75	75
3, 13 e 14 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori valutate per 6 missioni l'anno, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*	6	6	6							
5 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per la comparizione di periti o consulenti tecnici, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*	1	1	1							

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
5 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per compensi di periti, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								
5 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		4	4	4								
9 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per audizione dei soggetti tramite videoconferenze, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		10	10	10								
9 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per supporto di interpreti nei casi di audizione dei soggetti tramite videoconferenze, in attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e serbo in materia di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								
12 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese relative alla restituzione di cose sequestrate alla persona detenuta da effettuare mediante il servizio ferroviario, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		10	10	10								
15 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per i compensi ai traduttori di atti e documenti, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								

(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
17, 18 e 19 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per missioni internazionali e/o estere legate alle attività di osservazioni transfrontaliera, consegna sorvegliata o operazioni di infiltrazione, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		10	10	10								
20 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di viaggio per i componenti della squadra investigativa comune sovranazionale, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		0	0	0								
20 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di soggiorno e pernottamento per i componenti della squadra investigativa comune sovranazionale, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		5	5	5								
20 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese di vitto per il magistrato componente la squadra investigativa comune sovranazionale, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		1	1	1								

(Vedi pagine precedenti)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	
20 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese per indennità di missione per 2 ufficiali di Polizia giudiziaria componenti della squadra investigativa comune sovranazionale, in attuazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale	*		3	3	3					
24 del Secondo Protocollo addizionale	-	Spese connesse a provvedimenti inhibitori o cautelari, compresa la custodia dei beni soggetti a sequestri o confisci	*	10	10	10	10			(Vedi pagine precedenti)		
9 del Terzo Protocollo addizionale	-	Spese relative al trasporto di cose sequestrate alla persona detenuta da effettuare mediante il servizio ferroviario, in attuazione del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione	*		10	10	10					
4 del Quarto Protocollo addizionale	-	Spese di viaggio per il trasferimento di 18 estradandi, in attuazione del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione	*		2	2	2					
4 del Quarto Protocollo addizionale	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori valutati per 18 missioni l'anno, in attuazione del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione	*		6	6	6					
4 del Quarto Protocollo addizionale	-	Spese di missione di 2 accompagnatori valutati per 18 missioni l'anno, in attuazione del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione	*		5	5	5	5	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		31
												31
												31

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
4 del Quarto Protocollo addizionale	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori valutate per 18 missioni l'anno, in attuazione del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione	*		5	5	5			<i>(Vedi pagine precedenti)</i>					
4 del Quarto Protocollo addizionale	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione	*		4	4	4								
TOTALE					106	106	106			TOTALE		106	106	106	106

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 18

Legge 24 luglio 2019, n. 90 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
5 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		6	6	6								
9 e 10 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per la comparizione di testimoni e periti, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		7	7	7								
9 e 10 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per compensi di periti, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		1	1	1								
12 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per audizione dei soggetti tramite videoconferenze, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		10	10	10	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			44	44	44
12 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per supporto di interpreti nei casi di audizione dei soggetti tramite videoconferenze, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		1	1	1								
13 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 1 detenuto, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		1	1	1								

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
13 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		6	6	6								
13 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di missione di 2 accompagnatori, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		1	1	1								
13 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		1	1	1								
17 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese relative al trasporto di cose sequestrate alla persona detenuta da effettuare mediante il servizio navale, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria tra i governi italiano e kazako	*		10	10	10								
7 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e kazako	*		5	5	5								
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di 4 estradandi, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e kazako	*		4	4	4	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			50	50	50

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori valutate per 4 missioni l'anno, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e kazako	*		25	25	25								
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di missione di 2 accompagnatori valutate per 4 missioni l'anno, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e kazako	*		2	2	2								
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori valutate per 4 missioni l'anno, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e kazako	*		4	4	4								
17 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese relative al trasporto di cose sequestrate dell'estradando da effettuare mediante il servizio navale, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e kazako	*		10	10	10								
TOTALE					93	93	93	TOTALE					93	93	93

* Fonte: Relazione tecnica

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note
5 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) 9 e 10 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) 9 e 10 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) 9 e 10 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) 12 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		5	5	5				
	-	Spese per la comparizione di testimoni e periti, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		2	2	2				
	-	Spese per compensi di periti, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		1	1	1				
	-	Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un detenuto, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		1	1	1	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		10	10	10				
	-	Spese di missione di 2 accompagnatori, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		1	1	1				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
12 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di soggiorno e pernottamento di 2 accompagnatori, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		2	2	2								
14 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese per audizione dei soggetti tramite videoconferenze, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		5	5	5								
14 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese per supporto di interpreti nei casi di audizione dei soggetti tramite videoconferenze, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		0	0	0								
17 del Trattato di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese relative alla restituzione di cose sequestrate alla persona detenuta da effettuare mediante il servizio navale, in attuazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale tra i governi italiano e keniota	*		10	10	10								
TOTALE					67	67	67	TOTALE					67	67	67

* Fonte: Relazione tecnica

SCHEDA N. 20

Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2018	2019	2020	2021	Art.	Co.	Modalità	Note	2018	2019	2020	2021
6	1	Formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica				4.000	4.000	6	1	b Nell'ambito delle risorse del Fondo per la formazione dei docenti di cui all'art. 1, co. 125, legge n. 107/2015				4.000	4.000
TOTALE						0	0	TOTALE						0	0